

- L'attività contrattuale pubblica e i principi del Codice dei Contratti
- Il ciclo di vita digitale del contratto pubblico
- La programmazione degli appalti di lavori, forniture e servizi
- La progettazione nel codice dei contratti pubblici. Il BIM
- La determinazione a contrarre e l'indizione di gara
- Responsabile Unico del Progetto e BIM Manager

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei **contratti di concessione**;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, **sugli appalti pubblici** e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei **settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali** e che abroga la direttiva 2004/17/CE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la **legge 21 giugno 2022, n. 78**, recante «Delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della citata legge 21 giugno 2022, n. 78, il quale prevede che il Governo **può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;**

Relazione illustrativa

Appare utile ricordare, come spesso fa la recente giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato, che **la legge**, anche se riordinata e semplificata grazie a un Codice, è **un elemento necessario ma non sufficiente per una riforma di successo**, giacché tutte le riforme iniziano “dopo” la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e si realizzano soltanto se le norme sono effettivamente attuate “in concreto”.

Emblematico in questa prospettiva è il caso dei contratti pubblici, **per la cui reale riforma occorre avverare, attraverso una intensa attività operativa, almeno tre condizioni** essenziali “non legislative”, che costituiscono peraltro l’oggetto di impegni in sede di PNRR:

- i) una **adeguata formazione dei funzionari pubblici** che saranno chiamati ad applicare il nuovo Codice;
- ii) una **selettiva riqualificazione delle stazioni appaltanti**;
- iii) l'**effettiva attuazione della digitalizzazione**, consentendo, pur nel rispetto di tutte le regole di sicurezza, una piena interoperabilità delle banche dati pubbliche.

CORRETTIVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. N. 209 DEL 31 DICEMBRE 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Trascorso più di un anno dalla entrata in vigore e dall'acquisto di efficacia delle disposizioni del Codice (articolo 229, commi 1 e 2), il Governo ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dal comma 4 dell'articolo 1 della citata delega, in virtù della quale il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023, è autorizzato ad apportare al medesimo decreto le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica ha reso medio tempore necessarie od opportune, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi contenuti nella delega.

Il correttivo intende recepire le principali affermazioni giurisprudenziali formatisi all'indomani dell'acquisto di efficacia del vigente codice – assicurando, in tal modo, una uniforme applicazione di tali principi - , soprattutto relativamente ad alcune aree tematiche ed applicative particolarmente rilevanti, quali ad esempio, la “revisione prezzi”, il concetto di “equivalenza”, riferito alle tutele in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro, il principio dell'equo compenso, così come operante nell'ambito degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SCOPO

Migliorare l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore, nell'ottica di promuovere il principio del risultato e della fiducia tra pubbliche amministrazioni e operatori economici

Introdotte delle modifiche trasversali volte a valorizzare e promuovere il ruolo delle micro, piccole e medie imprese, nella consapevolezza che sono proprio tali operatori a costituire la trama portante del mercato dei contratti pubblici italiano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Tre linee direttrici:

- apportate al codice tutte quelle modifiche di coordinamento interno, comprese la correzione di errori materiali, refusi e disallineamenti testuali;
- introdotte precisazioni per accrescere la chiarezza del dettato normativo;
- apportate delle modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice.

I PRINCIPI GENERALI

Relazione illustrativa

I principi generali se aventi una funzione ordinante e nomofilattica, esprimono “**valori e criteri di valutazione immanenti all'ordine giuridico, che hanno una “memoria del tutto” che le singole e specifiche disposizioni non possono avere, pur essendo ad esso riconducibili. I principi sono, inoltre, caratterizzati da una prevalenza di contenuto deontologico in confronto con le singole norme**”, anche ricostruite nel loro sistema, con la conseguenza che essi, quali criteri di valutazione che costituiscono il fondamento giuridico della disciplina considerata, hanno anche **una funzione genetica (“nomogenetica”) rispetto alle singole norme.**

Il ricorso ai principi assolve, inoltre, a una funzione di completezza dell’ordinamento giuridico e di garanzia della tutela di interessi che altrimenti non troverebbero adeguata sistemazione nelle singole disposizioni”.

Relazione illustrativa

La codificazione dei principi mira a realizzare, fra gli altri, i seguenti obiettivi:

- a) ribadire che la **concorrenza è uno strumento** il cui fine è realizzare al meglio l'obiettivo di un appalto aggiudicato ed eseguito in funzione del preminente interesse della committenza (e della collettività) (cfr. art. 1, comma 2);
- b) **accentuare e incoraggiare lo spazio valutativo e i poteri di iniziativa delle stazioni appaltanti**, per contrastare, in un quadro di rinnovata fiducia verso l'azione dell'amministrazione, il fenomeno della cd. "burocrazia difensiva", che può generare ritardi o inefficienze nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti (cfr. art. 2, comma 2).

Fondamentale, in questo rinnovato quadro normativo, è l'innovativa introduzione dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato (la cui pregnanza è corroborata dalla stessa scelta sistematica di collocarli all'inizio dell'articolato) i quali, oltre a cercare un cambio di passo rispetto al passato, vengono espressamente richiamati come criteri di interpretazione delle altre norme del codice e sono ulteriormente declinati in specifiche disposizioni di dettaglio (ad esempio, in tema di assicurazioni).

Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. (ART. 4)

Articolo 1. Principio del risultato.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la **massima tempestività** e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
2. La concorrenza tra gli operatori economici è **funzionale** a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di **efficienza, efficacia ed economicità**. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

SI FAVORISCE LA CONCORRENZA COME VALORE MA NON SI FA RIFERIMENTO ALLA MASSIMA CONCORRENZA
LEGITTIMA UNA PROCEDURA CHE CONSENTA LA CONCORRENZA TRA DETERMINATI OPERATORI E NON TRA TUTTI (ESEMPIO
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ART. 108 NON COMPARE PIU' IL CD. PREGIUDIZIO DELLA CONCORRENZA)

Articolo 1. Principio del risultato.

4. Il principio del risultato costituisce **criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto**, nonché per:

- a) valutare la **responsabilità del personale** che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- b) attribuire gli **incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.**

CICLO DI VITA DEL CONTRATTO

Cons. Stato, Sez. V, 13/09/2024, n. 7571

L'art. 1, d.lgs. n. 36 del 2023 che ha codificato il principio del risultato è collocato in testa alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici ed è **principio ispiratore della stessa, sovraordinato agli altri**. Tale articolo, collocato in apertura della disciplina del nuovo codice, **dispone che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza**. Si tratta pertanto di un principio considerato quale valore dominante del pubblico interesse da perseguire attraverso il contratto e che esclude che l'azione amministrativa sia vanificata ove non si possano ravvisare effettive ragioni che ostino al raggiungimento dell'obiettivo finale che è: a) nella fase di **affidamento giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto**; b) nella **fase di esecuzione (quella del rapporto) il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto**.

T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 15/05/2024, n. 514

Con il principio di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che, nel descrivere il principio del risultato, afferma espressamente che "La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti", il legislatore ha sancito che la concorrenza non deve essere vista come un fine ma come il mezzo attraverso il quale viene tutelato l'interesse pubblico ad un affidamento efficace, tempestivo ed efficientemente eseguito; obiettivo, questo, che può essere raggiunto solo selezionando a monte gli operatori che dimostrino diligenza e professionalità, quali "sintomi" di una affidabilità che su di essi dovrà esser riposta al momento in cui, una volta aggiudicatari, eseguiranno il servizio oggetto di affidamento.

Articolo 2. Principio della fiducia.

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della **reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici**.
2. Il principio della fiducia **favorisce e valorizza** l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di **programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti**, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli **auto-vincoli amministrativi**, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive **normalmente richieste** nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o **l'omissione determinata** dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Relazione illustrativa

L'art. 2 codifica l'innovativo principio della fiducia nell'azione legittima trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Si tratta di una segno di svolta rispetto alla logica fondata sulla sfiducia (se non sul "sospetto") per l'azione dei pubblici funzionari, che si è sviluppata negli ultimi anni, anche attraverso la stratificazione di interventi normativi non sempre coordinati tra loro, e che si è caratterizzata da un lato per una normazione di **estremo dettaglio, che mortificava l'esercizio della discrezionalità, dall'altro per il crescente rischio di avvio automatico di procedure di accertamento di responsabilità amministrative, civili, contabili e penali che potevano alla fine rivelarsi prive di effettivo fondamento**

Corte costituzionale (sentenza n. 8 del 2022): la "paura della firma" e la "burocrazia difensiva", rappresentano fonte di inefficienza e immobilismo e, quindi, un ostacolo al rilancio economico, che richiede, al contrario, una pubblica amministrazione dinamica ed efficiente.

Articolo 2. Principio della fiducia.

4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7.

RESPONSABILITA' NON SOLO OMISSIVA MA ANCHE COMMISSIVA

Il principio della fiducia è disciplinato anche dall'art. 1, co. 2 bis, della l. n. 241 del 1990 secondo cui "I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede": semplificazione procedimentale

Principio della fiducia reciproca.

Versione allargata del self cleaning aderente alla direttiva 24/2014 UE che può riguardare **anche eventi verificatisi nel corso della procedura e quindi dopo la presentazione dell'offerta (art. 96, comma 4)**

Sanabile ogni omissione, inesattezza o irregolarità degli atti di gara, con eccezione di quelle relative all'offerta tecnica ed economica.

Relazione “Chiave interpretativa della norma è la leale collaborazione delle parti ispirata alla fiducia nell'attività amministrativa e alla responsabilità dell'operatore economico

Il principio della fiducia caratterizza soprattutto la fase dell'esecuzione del contratto

Cons. Stato, Sez. V, 01/10/2024, n. 7875

Il "principio del risultato" e il "principio della fiducia", costituiscono criteri immanenti nel sistema, svolgendo una **funzione regolatoria**, pertanto **devono guidare l'interprete nella lettura e nell'applicazione della disciplina di gara, rendendosi funzionali a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti, all'esito di un realizzato contesto partecipativo ispirato all'attuazione della massima concorrenzialità, altrimenti precluso dall'interpretazione formalistica ed escludente delle disposizioni della lex specialis come invocata dall'appellante**. L'operazione condotta dal nuovo codice è stata, in sostanza, quella di proclamare direttamente l'esistenza di regole aventi un valore particolare, in altre parole, principi già esistenti nel settore, cui è stato conferito un potente rilievo assiologico. Di conseguenza, i suddetti principi possono essere adottati dal giudice **quale criterio orientativo anche i casi in cui debba essere risolto il dubbio sulla sorte di procedure di appalto**

Articolo 3. Principio dell'accesso al mercato.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità**

CONCORRENZA ANCORA COME STRUMENTO

CONCETTO DI TRASPARENZA

Puntualizzazione dell'art. 1

L'accesso al mercato non è il principio di concorrenza in quanto valorizza le scelte della Pubblica amministrazione sul mercato

Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

1. Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano **reciprocamente** nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.
2. Nell'ambito del procedimento di gara, **anche prima dell'aggiudicazione**, sussiste **un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede**.
3. In caso di aggiudicazione **annullata su ricorso di terzi o in autotutela, l'affidamento non si considera incolpevole se l'illegittimità è agevolmente rilevabile in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti**. Nei casi in cui non spetta l'aggiudicazione, **il danno da lesione dell'affidamento è limitato ai pregiudizi economici effettivamente subiti e provati**, derivanti dall'interferenza del comportamento scorretto sulle scelte contrattuali dell'operatore economico.

Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.

4. Ai fini **dell'azione di rivalsa** della stazione appaltante o dell'ente concedente **condannati al risarcimento del danno a favore del terzo pretermesso, resta ferma la concorrente responsabilità dell'operatore economico che ha conseguito l'aggiudicazione illegittima con un comportamento illecito.**

Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 2 del 2017

L'aggiudicazione poi rivelatasi illegittima era stata disposta in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata in appello, in accoglimento del ricorso dell'originario (legittimo) aggiudicatario. Da qui la necessità – specie in un contesto ordinamentale che vede **ridurre i casi di tutela specifica mediante subentro a favore della tutela per equivalente – di esplicitare un rimedio (l'azione di rivalsa appunto) che consenta di ritrasferire almeno in parte il danno risarcito dall'amministrazione sull'aggiudicatario illegittimo che, del resto, in assenza di meccanismo di rivalsa, beneficerebbe di un arricchimento ingiusto.**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Pur non intervenendo sul riparto della giurisdizione (che non rientra nell'oggetto della legge-delega), la norma si basa, comunque, sul **presupposto secondo cui la lesione dell'affidamento che viene in rilievo nell'ambito del procedimento di gara, anche quando realizzato attraverso comportamenti, presenta un collegamento forte con l'esercizio del potere e, pertanto, anche quando il privato lamenta la lesione della propria libertà di autodeterminazione negoziale, la relativa controversia risarcitoria non può che rientrare nella giurisdizione amministrativa**, specie in considerazione del fatto che, nella materia degli appalti pubblici, il giudice amministrativo gode di giurisdizione esclusiva (art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a.), che si estende, oltre che ai comportamenti amministrativi (in base alla previsione generale contenuta nell'art. 7 c.p.a.), anche alla "controversie risarcitorie".

Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.

1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

Sentenza n. 131 del 2020 della Corte Costituzionale, che ha sancito la **coesistenza di due modelli organizzativi alternativi per l'affidamento dei servizi sociali, l'uno fondato sulla concorrenza, l'altro sulla solidarietà.**

NON SI TRATTA STRETTAMENTE DI CONTRATTI DI APPALTO MA DEI MODELLI DELLA AMMINISTRAZIONE CONDIVISA NELLE FORME AD ESEMPIO DEL PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO SPECIALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si supera così il parere n. 2052 del 20 agosto 2018 con cui il Consiglio di Stato aveva **dubitato della compatibilità con il diritto eurounitario delle modalità di affidamento dei servizi sociali previste dal codice del Terzo settore**, affermando che “in considerazione della primazia del diritto euro unitario la disciplina recata dal Codice dei contratti pubblici prevale in ogni caso sulle differenti previsioni del codice del terzo settore, ove queste non possano in alcun modo essere interpretate in conformità al diritto euro – unitario: troverà, in tali casi, applicazione il meccanismo della disapplicazione normativa, costituente un dovere sia per il Giudice sia per le Amministrazioni”.

Il superamento del rapporto di conflittualità tra il codice del Terzo settore e il codice dei contratti pubblici è già stato messo in evidenza dal **parere n. 802 del 3 maggio 2022** del Consiglio di Stato, secondo cui “La Sezione osserva che sia in sede legislativa che in sede di interpretazione giurisprudenziale emerge chiaramente **una linea evolutiva della disciplina degli affidamenti dei servizi sociali che, rispetto a una fase iniziale di forte attrazione nel sistema della concorrenza e del mercato, sembra ormai chiaramente orientata nella direzione del riconoscimento di ampi spazi di sottrazione a quell’ambito di disciplina”**.

La norma recepisce anche la normativa comunitaria (Considerando 28, 117 e 118 della direttiva 2014/24; art. 10, lettera h), della stessa direttiva, intitolato «Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi»; art. 77 della direttiva citata, intitolato «Appalti riservati per determinati servizi»), e la recente giurisprudenza europea,

Titolo VII Codice del Terzo settore DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Art. 55 Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

Titolo VII Codice del Terzo settore DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione

Art. 18 del D.Lgs. n. 201 del 2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei **principi di solidarieta' e di sussidiarieta' orizzontale**, gli enti locali possono attivare con enti del Terzo settore **rapporti di partenariato**, regolati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.

2. La scelta di cui al comma 1 deve essere motivata, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 14, comma 3, con specifico riferimento alla sussistenza delle circostanze che, nel caso concreto, determinano la natura effettivamente collaborativa del rapporto e agli effettivi benefici che tale soluzione comporta per il raggiungimento di obiettivi di universalita', solidarieta' ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento.

Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.

1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

Come evidenziato dalla RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

La parità tra ricorso al mercato e auto-produzione è solo tendenziale in quanto la scelta per l'affidamento in house deve essere sempre motivata (a differenza di quanto accade per il ricorso al mercato, che non richiede specifica motivazione). In coerenza con il principio della fiducia di cui all'art. 2, si è però **semplificata la motivazione** attraverso la previsione secondo cui, in caso di prestazioni strumentali, l'affidamento in house si intende sufficientemente motivato qualora l'amministrazione dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici. In via generale, viene escluso l'obbligo di dimostrare la situazione di "fallimento del mercato" e di esporre le ragioni che giustificano il ricorso all'istituto, mentre rimane la valutazione della congruità economica dell'offerta.

Motivazione **semplificata e ancorata più a ragioni economiche e sociali** (le ricadute positive sul piano sociale rientrano tra le esternalità da valutare ai fini della scelta del modello gestionale) che a ragioni giuridico-formali

Corte dei conti per il Veneto deliberazione n. 145/2023 PAR

“Il nuovo CCP, difatti, sembra recare delle aperture all’affidamento in house di lavori e servizi all’art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa (...) Fatti salvi i casi di esclusione dall’applicazione del Codice di cui al comma 4 dell’art. 7 [...], il richiamo contenuto nel comma 2 dell’art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell’articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga **fermo l’onere motivazionale** di cui si è detto **senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court.**

Difatti, mette conto di sottolineare che i principi di cui viene chiesta l’applicazione riguardano: **il risultato** (nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che rappresenta lo strumento per conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti) ai sensi dell’art. 1; la **fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici** (art. 2) e, infine, l'**accesso al mercato, con l’onere, in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.**

Corte dei conti per il Veneto deliberazione n. 145/2023 PAR

Le disposizioni del c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016 in merito all'esplicitazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato trovano una continuità applicativa nel combinato disposto degli articoli 1, 2 3 e 7 del nuovo codice dei contratti pubblici.

Richiamata la Sentenza n. 5351/2021 del Consiglio di Stato:

“con specifico riferimento alla **prospettiva economica**, si richiede all'amministrazione di valutare la convenienza dell'affidamento del servizio secondo lo schema dell'in house rispetto all'alternativa costituita dal ricorso al mercato, attraverso **una comparazione tra dati da svolgersi mettendo a confronto operatori privati operanti nel medesimo territorio, al fine di dimostrare che quello fornito dalla società in house è il più economicamente conveniente ed in grado di garantire la migliore qualità ed efficienza** (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2018, n. 6456, secondo cui “è onere dell'autorità amministrativa affidante quello di rendere comunque comparabili i dati su cui il confronto viene svolto”, con necessaria allegazione di “dati di dettaglio”)

ELENCO ANAC

Il codice dei contratti pubblici, pur non richiamando espressamente l'Elenco di cui all'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, ha riservato alla stessa ANAC specifici compiti di presidio sulle informazioni riguardanti tale tipologia di affidamenti.

Deliberazione della Corte dei conti Veneto n. 145/2023 PAR

All'onere di motivare il mancato ricorso al mercato "si accompagna l'obbligo informativo contenuto nell'art. 23 del nuovo CCP, posto che il comma 5 della norma prevede che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblicie che tale obbligo sussiste anche in ipotesi di affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2".

Inalterata competenza DI ANAC nel censire e monitorare i contratti ricadenti nell'ambito dei rapporti in house providing

ELENCO ANAC

Soluzione confermata dal D. Lgs. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) che al comma 2 dell'art. 31 prevede l'istituzione, sul portale dell'ANAC, di un'apposita sezione denominata **«Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL»** in cui **pubblicare, oltre alle deliberazioni inerenti l'istituzione di servizi pubblici, l'individuazione della forma gestionale del servizio, la scelta dell'in house providing, anche il contratto di servizio riferito a tale modello gestionale.**

Inoltre il comma 3 dell'art. 17 del D. Lgs. 201/2022 prevede che il contratto possa essere stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC.

Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.

3. **L'affidamento in house** di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

I servizi pubblici a rilevanza economica sono quelli erogati, o suscettibili di essere erogati, dietro **corrispettivo economico su un mercato**, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli **‘a rete’**, che consistono in servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:

la distribuzione dell'energia elettrica; la distribuzione del gas naturale; il servizio idrico integrato; la gestione dei rifiuti urbani; il trasporto pubblico locale

Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.

Per individuare i servizi pubblici a rilevanza economica non a rete si può far riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023.

I servizi individuati, in questa prima definizione normativa, sono:

Gli impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);

I parcheggi;

I servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;

Le luci votive;

Il trasporto scolastico.

Art. 8, comma 2 d.lgs. n. 201 del 2022

“...Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione...”

Art. 14 D.lgs. n. 201 del 2002 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di **autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3**, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) **affidamento a terzi** mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) **affidamento a società mista**, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) **affidamento a società in house**, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
- d) **limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali** di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Art. 14 D.lgs. n. 201 del 2022 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle **caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili**, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle **verifiche periodiche di cui all'articolo 30**.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

Art. 17 D.lgs. n. 201 del 2022 Affidamento a società in house

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti **possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.**

2. Nel caso di affidamenti in house di **importo superiore alle soglie di rilevanza europea** in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una **qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio**, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

Art. 17 D.lgs. n. 201 del 2022 Affidamento a società in house

Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.

4. La **cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti** volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune **non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:**

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la **effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;**
- c) determina una **convergenza sinergica su attività di interesse comune**, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Art. 30 TUEL D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Le convenzioni disciplinate dall'art. 30 TUEL **attuano le previsioni dell'art. 15 Legge n. 241 del 1990 e realizzano una forma di partenariato pubblico-pubblico contrattuale.**

Art. 15 Legge 291 del 1990 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)

.. le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Sono contratti di diritto pubblico che afferiscono all'esercizio di funzioni amministrative degli Enti Locali e pertanto non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici.

La Grande Sezione della Corte Giustizia U.E. ha evidenziato che gli stessi sono sottratti all'osservanza della normativa di derivazione comunitaria in tema di contratti pubblici in quanto «istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire **l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi**» (Corte Giustizia U.E., Grande Sezione, 19 dicembre 2012, in C-159/11 Azienda Sanitaria di Lecce; v. altresì Cons. St., Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3849).

Principio di autonomia contrattuale

Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

1. Nel perseguire le **proprie finalità istituzionali** le pubbliche amministrazioni sono dotate di **autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge.**

3. Le pubbliche amministrazioni possono ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico senza obbligo di gara. Restano ferme le disposizioni del codice civile in materia di forma, revocazione e azione di riduzione delle donazioni.

Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.

PRIMA DEL CORRETTIVO

2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso.

Modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater

Legge n. 49/2023 (equo compenso), in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023 entrata in vigore il 20 maggio 2023.

Relativamente ai compensi da corrispondere ai professionisti iscritti agli ordini e collegi per le prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione, obbliga al rispetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Servizi di architettura e ingegneria: DM 17/06/2016.

Legge n. 49/2023 (equo compenso), in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023 entrata in vigore il 20 maggio 2023.

Art. 3, comma 1: nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto dei costi sostenuti dal prestatore d'opera, rilevando che sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 5, comma 4, che consente ai Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali di adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

Legge n. 49/2023 (equo compenso), in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023 entrata in vigore il 20 maggio 2023.

Art. 5, comma 5, che dispone "Gli ordini e i collegi professionali **adottano disposizioni deontologiche** volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale **deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge**».

Art. 12, comma 1 che ha abrogato la lettera a), comma 1, art. 2 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 che disponeva l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative all'obbligatorietà di tariffe fisse o minime.

Legge n. 49/2023 (equo compenso), in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2023 entrata in vigore il 20 maggio 2023.

Il nuovo Codice dei contratti, in termini di principio, è perfettamente allineato alla Legge n. 49/2023, il compenso del professionista **non può essere soggetto a ribasso e il criterio dell'offerta più vantaggiosa dovrà essere applicato sulla base dei soli criteri qualitativi e a prezzo fisso.**

Sentenza 2084/2023 del Consiglio di Stato: il compenso deve essere equo solo se è previsto un compenso, ma questo non porta a concludere che il compenso medesimo debba essere sempre previsto.

Al contrario, il Codice non vieta le donazioni e gli atti di liberalità tramite i quali beni e prestazioni possono essere diretti alle PA senza obbligo di gara (art. 8, comma 3).

Sentenza TAR Veneto 632 del 03 aprile 2024

Come è noto, con l'approvazione della legge 21 aprile 2023, n. 49, pubblicata sulla G.U. 5 maggio 2023, n. 104 (ed entrata in vigore in data 20 maggio 2023), il legislatore ha riscritto le regole in materia di compenso equo per le prestazioni professionali con l'intento di incrementare le tutele per quest'ultime, garantendo la percezione, da parte dei professionisti, di un corrispettivo equo per la prestazione intellettuale eseguita anche nell'ambito di quei rapporti d'opera professionale in cui essi si trovino nella posizione di "contraenti deboli".

Più nel dettaglio, la novella normativa, che trova applicazione **in favore di tutti i professionisti, a prescindere dalla loro iscrizione ad un ordine o collegio, ha previsto (art. 1) che per compenso equo deve intendersi la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:**

- a) per gli **avvocati**, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- b) per i **professionisti iscritti agli ordini e collegi**, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

Sentenza TAR Veneto n. 632 del 03 aprile 2024

Il legislatore ha quindi stabilito la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, come determinato dall'art. 2, introducendo una nullità relativa o di protezione che **consente al professionista di impugnare la convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che prevede un compenso iniquo innanzi al Tribunale territorialmente competente in base al luogo in cui ha la residenza per far valere la nullità della pattuizione, chiedendo la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata con l'applicazione dei parametri previsti dai decreti ministeriali relativi alla specifica attività svolta dal professionista.**

ART. 41 COMMA 15-bis.

INTRODOTTO CON L'ART. 14 DEL D.LGS.N.209 DEL 2024

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità **dell'allegato I.13** sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui **all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili.**

ART. 41 COMMA 15-bis.

INTRODOTTO CON L'ART. 14 DEL D.LGS.N.209 DEL 2024

Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;
- b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

ART. 41 COMMA 15 ter **INTRODOTTO CON L'ART. 14 DEL D.LGS.N.209 DEL 2024**

Restano ferme le disposizioni in materia di esclusione delle offerte anomale di cui all'articolo 54, comma 1, terzo periodo.

ART. 41 COMMA 15 quater **INTRODOTTO CON L'ART. 14 DEL D.LGS.N.209 DEL 2024**

Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

Principio di tassatività delle cause di esclusione

Articolo 10 - Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice.
2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Il comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 36 del 2023 risponde ai principi di massima qualità della regolazione e coerenza sistematica.

Divieto di introdurre cause di esclusione GENERALE con fonte regolamentare o con la lex specialis del bando di gara.

Accanto a quello di tassatività è stato inserito il principio di **eterointegrazione dei bandi e delle lettere di invito**

Si tratta in realtà di una stretta applicazione della tassatività in quanto se sussiste una norma imperativa che impone un determinato onere ai partecipanti alla gara, la sua violazione deve determinare l'esclusione, anche se il bando di gara ha ommesso di richiamare la norma.

Tale principio viene completato dalla previsione di **nullità di "clausole ulteriori" di esclusione** in contrasto con quelle previste dalla norma imperativa.

Si tratta di una applicazione dei principi dettati dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 22 del 2020 che aveva chiarito come le clausole nulle "si considerano non apposte": si configura una nullità parziale che non si estende a tutto l'atto del quale viene salvato il contenuto.

TAR Catanzaro, 29.10.2024 n. 1539

Omesso pagamento del contributo ANAC

se è vero, infatti, che sussiste un orientamento più rigido, secondo cui il pagamento di tale contributo costituisce condizione di ammissibilità dell'offerta, con conseguente esclusione in caso di pagamento mancato o tardivo ritenuta dettata direttamente dalla legge ex art. 1, comma 67, l. n. 266/2005 (per tutte: Cons. Stato. Sez. III. 12.3.18, n. 1572, Sez. V, 30.1.20, n. 746, Sez. IV, 23.4.21, n. 3288 e 25.7.23, n. 7252), è presente **l'altro orientamento meno restrittivo, oltretutto generalmente più recente** (Cons. Stato, Sez. III, 3.2.23, n. 1175 e Sez. V, 7.9.23, n. 8198; TAR Friuli Venezia Giulia, 19.9.24, n. 289 e TAR Veneto, Sez. III, 30.9.24, n. 2266), a cui – come detto – il Collegio ritiene di aderire anche per essere in linea con i principi dell'ordinamento della UE;

TAR Catanzaro, 29.10.2024 n. 153

Omesso pagamento del contributo ANAC

a ciò deve aggiungersi il richiamo al principio di tassatività delle cause di esclusione, ribadito anche all'art. 10 del vigente d.lgs. n. 36/23 e della ammissione del soccorso istruttorio allorchè la causa escludente (o lo stesso obbligo di versamento) non risultava chiaramente evincibile per non essere riportata nella lex specialis (Cons. Stato, Sez V, 24 ottobre 2023, n. 9186);

– d'altronde, la stessa Corte di Giustizia UE ha dichiarato, con riferimento al caso in cui si contesti ad un operatore economico il mancato rispetto di un obbligo che non risulti stabilito espressamente dalla legge di gara o dal diritto nazionale vigente, che “i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice” (Corte Giustizia UE, Sez. VI 2 giugno 2016, causa C-27/15;

–né – infine – si vede quale vantaggio possa acquisire un operatore economico che partecipa a una procedura a evidenza pubblica se provvede al pagamento del contributo in questione – comunque dovuto

– in corso di gara, non riconducendosi tale operazione all’influenza sull’effettivo contenuto dell’offerta e sulla “par condicio” tra i concorrenti;

TAR Napoli, 25.07.2024 n. 4387

Infondata è la censura con cui si deduce che tale clausola della lex specialis sarebbe nulla/illegittima perché contra legem rispetto alla previsione normativa dell'art. 10, comma 2, D.lgs. 36/2023 secondo cui “le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte”.

Nel caso di specie, infatti, l'amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, ha ritenuto che il **sopralluogo “assistito”** fosse indispensabile alla formulazione di un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto, basata su una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi. In tale prospettiva, quindi, il sopralluogo è strettamente connesso alla formulazione dell'offerta e ne costituisce un elemento essenziale.

Qualora la lex specialis contempli, come **nella specie, l'obbligatorietà del sopralluogo, con le modalità indicate, ai fini della presentazione dell'offerta, l'omissione di tale adempimento si configura, invero, più che come una causa di esclusione di natura formale, come un'ipotesi di carenza sostanziale dell'offerta e del suo contenuto.**

Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore

Articolo 11 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.

Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

ART. 2 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

D.LGS. N. 209 DEL 31/12/2024

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «**Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2** le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente **impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente**, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01.»

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In presenza di **prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie**, qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscano, per una soglia **pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti di cui al comma 2 il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.»

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 3, pretermettere le parole: «Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis»; c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità all'allegato I.01»

Ovvero:

3. Nei casi di cui ai commi 2 e 2-bis, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente

Articolo 11 - Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore.

Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti

4. Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.**

ART. 73 (Inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023) 1. All'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, premettere il seguente:

Allegato I.01 Contratti collettivi

(Articolo 11, commi 2 e 4) Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, nonché per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4.

ART. 73 (Inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023) 1. All'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, premettere il seguente:

Allegato I.01 Contratti collettivi

Articolo 2 (Identificazione del contratto collettivo applicabile)

1. Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:

- a) della **stretta connessione** dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;
- b) del criterio della **maggiore rappresentatività comparativa** sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3.

Allegato I.01 Contratti collettivi

2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

a) identificano l'attività da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;

b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali **depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.**

Allegato I.01 Contratti collettivi

3. Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:

- a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro **comparativamente più rappresentative** a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13;
- b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e **gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.**

Allegato I.01 Contratti collettivi

Articolo 3 (Presunzione di equivalenza)

1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti **congiuntamente** dalle medesime organizzazioni sindacali **comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b, a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.**

2. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

Allegato I.01 Contratti collettivi

Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, **si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.**

2. La valutazione di equivalenza **economica** dei contratti è effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:

- a) retribuzione tabellare annuale;
- b) indennità di contingenza;
- c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
- d) eventuali mensilità aggiuntive
- e) eventuali ulteriori indennità previste.

Allegato I.01 Contratti collettivi

Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

3. La valutazione di **equivalenza delle tutele normative** è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
- b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
- c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
- d) disciplina compensativa relativa alle festività soppresse;
- e) durata del periodo di prova;
- f) durata del periodo di preavviso;
- g) durata del periodo di comportamento in caso di malattia e infortunio;

Allegato I.01 Contratti collettivi

Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

3. La valutazione di **equivalenza delle tutele normative** è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità;

i) disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;

l) monte ore di permessi retribuiti;

m) disciplina relativa alla bilateralità;

n) **obblighi di denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;**

o) previdenza integrativa;

p) sanità integrativa,

Allegato I.01 Contratti collettivi

Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

3. La valutazione di **equivalenza delle tutele normative** è effettuata sulla base dei seguenti parametri:

q) **disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico, erogato dagli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lett. ee), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

Allegato I.01 Contratti collettivi

Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

4. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti** possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.

5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato**, sono **adottate le linee guida** per la determinazione delle modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e **per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.**

Allegato I.01 Contratti collettivi

Articolo 4 (Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, lo scostamento non è marginale se concerne, anche in via alternativa, i parametri di cui alle lettere n), p) o q) del comma 3, ove previsti dal contratto collettivo individuato dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice.

7. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilità di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis.

Allegato I.01 Contratti collettivi

Articolo 5 (Verifica della dichiarazione di equivalenza)

1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.
2. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.”.



Principio di conservazione
dell'equilibrio contrattuale.

Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, **estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato** e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la **parte svantaggiata**, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, **ha diritto** alla **rinegoziazione** secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione **si limita** al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la **sostanza economica**.

La disposizione deve essere interpretata restrittivamente e richiede un rilevante squilibrio tra le prestazioni in base alle concrete circostanze ed **allo specifico contenuto negoziale**.

Relazione illustrativa:

«La norma regola il fenomeno identificato nella prassi internazionale con il termine *hardship* e riconosciuto da diversi sistemi giuridici (*frustration of purpose*, *Wegfall der Geschäftsgrundlage*, *imprévision*, eccessiva onerosità sopravvenuta), da tempo oggetto di considerazione nella regolazione dei rapporti privati internazionali.

L'articolo, dunque, mira a disciplinare le **sopravvenienze che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto, alterandone l'equilibrio originario o facendo venir meno, in parte o temporaneamente, interesse del creditore alla prestazione**. Viene, in tal modo, introdotto un **rimedio manutentivo del contratto**, maggiormente conforme all'interesse dei contraenti – e dell'amministrazione in particolare – in considerazione **dell'inadeguatezza della tutela meramente demolitoria apprestata dall'art. 1467 c.c.»**

Art. 1467 c.c.:

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione **può domandare la risoluzione del contratto**, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.

2. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra **nell'alea normale del contratto**.

3. La parte contro la quale è domandata la risoluzione **può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto**.

Fondamento giuridico della rinegoziazione:

- clausola generale della buona fede di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c.
- equità quale mezzo di integrazione del contratto prevista nell'art. 1374 c.c.

Rimedi contrattuali:

clausole di adeguamento che stabiliscono i criteri di modifica delle condizioni contrattuali, operando automaticamente o su iniziativa della parte.

Si distinguono clausole che, a seguito del verificarsi di eventi produttivi di disequilibrio contrattuale (clausole di adeguamento), consentono di operare un adeguamento automatico del contratto da quelle che invece prevedono che le parti diano avvio a nuove trattative (clausole di rinegoziazione).

Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una **riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.**

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **favoriscono** l'inserimento nel contratto di **clausole di rinegoziazione**, dandone pubblicità nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente **esposto per la sua durata**, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al **rischio delle interferenze da sopravvenienze.**

5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli **articoli 60 e 120**

Interesse del creditore **art. 1174 c.c.** legittima una proporzionale riduzione del prezzo secondo le regole dell'impossibilità sopravvenuta parziale del contratto ai sensi dell'art. 1464 c.c.

La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Privilegiato il rimedio manutentivo su quello demolitorio.

Il conflitto di interessi

Articolo 16. Conflitto di interessi.

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia ~~concreta ed effettiva~~ alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

TORNA IL CONCETTO DI MINACCIA ANCHE SOLO POTENZIALE

Articolo 16. Conflitto di interessi.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la **percepita** minaccia all'imparzialità e indipendenza **deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.**

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Semplificazione attraverso la eliminazione di **norme presenti in altre parti dell'ordinamento** (ad esempio, nel Piano anticorruzione, o nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – DPR n. 62 del 2013)

Il conflitto di interessi può riguardare qualsiasi soggetto, anche non formalmente lavoratore dipendente della stazione appaltante o dell'ente concedente, che interviene nella procedura di aggiudicazione e di esecuzione con compiti funzionali e che, pertanto, sia in grado di influenzarne il risultato.

Definizione più precisa di conflitto di interesse

La minaccia all'imparzialità e all'indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi ad interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

Articolo 12. Rinvio esterno.

1. Per quanto non espressamente previsto nel codice:

a) alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. N. 36 DEL 2023

PARTE II - DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Articolo 19. Principi e diritti digitali.

Articolo 20. Principi in materia di trasparenza.

Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.

Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).

Articolo 23. Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Articolo 24. Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Articolo 25. Piattaforme di approvvigionamento digitale.

Articolo 26. Regole tecniche.

Articolo 27. Pubblicità legale degli atti.

Articolo 28. Trasparenza dei contratti pubblici.

Articolo 29. Regole applicabili alle comunicazioni.

Articolo 30. Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

Articolo 31. Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti.

Per la prima volta, un'intera sezione del Codice degli Appalti viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli 19-36 del nuovo Codice). Vengono stabiliti i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui quello dell'unicità dell'invio, secondo cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo (articolo 19).

Il nuovo Codice recepisce l'esigenza di "definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività", prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

Codice dell'amministrazione digitale

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al Decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79 del 2022

Capo I - Principi generali (art. 1 - 19)

Capo II - Documento informatico, firme elettroniche, servizi fiduciari e trasferimenti di fondi (art. 20 - 39)

Capo III - Gestione, conservazione e accessibilità dei documenti e fascicoli informatici (art. 40 - 44 bis)

Capo IV - Trasmissione informatica dei documenti (art. 45 - 49)

Capo V - **Dati delle pubbliche amministrazioni, identità digitali, istanze e servizi on-line (art. 50 - 66)**

Capo VI - Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni (art. 67 - 70)

Capo VII - Regole tecniche (art. 71)

Capo VIII - Sistema pubblico di connettività (art. 72 - 87)

Capo IX - Disposizioni transitorie finali e abrogazioni (art. 88 - 92)

Codice dell'amministrazione digitale

Art. 50

Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono **formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati**; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in **materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.**

Codice dell'amministrazione digitale

Art. 50

Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, **è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive**; è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Codice dell'amministrazione digitale

Art. 50

Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

2-ter. Le pubbliche amministrazioni **certificanti detentrici dei dati** di cui al comma 1 **ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi**. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto.



Articolo 19. Principi e diritti digitali

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano** la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **garantiscono** l'esercizio dei **diritti di cittadinanza digitale** e **operano** secondo i principi di **neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica**.

2. In attuazione del **principio dell'unicità dell'invio**, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai **dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.**

Articolo 19. Principi e diritti digitali

3. Le **attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente**, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, **mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.**

Art. 7 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

3. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali **utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti**; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005

Articolo 19. Principi e diritti digitali

4. I soggetti **titolari di banche dati** adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per **abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi** secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

5. Le **stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali**. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la **formazione del personale** addetto, garantendone il costante aggiornamento.

Relazione illustrativa

Il comma 4 ribadisce l'importanza, per l'effettiva realizzazione della digitalizzazione delle procedure di gara che i soggetti titolari di banche dati consentano automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Al fine di realizzare tale accesso diretto i detti soggetti dovranno adottare le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei **regolamenti interni**. Il rispetto dei principi elencati in questo articolo impone anche che le stazioni appaltanti e, in generale, **tutti i soggetti coinvolti adottino idonee misure organizzative, e di revisione dei processi e dei regolamenti interni, al fine di consentire la completa gestione digitale dei procedimenti e di abilitare l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi previste dal CAD.** Essenziale saranno, quindi, **la interconnessione e la interoperabilità tra i sistemi telematici attraverso le interfacce applicative (API), in modo da consentire un risparmio di tempo nell'acquisire i dati e le informazioni pertinenti a ogni contratto e che ne consentano la tracciabilità e la trasparenza.**

è previsto che le stazioni appaltanti **assicurano la formazione del personale addetto**, garantendone il **costante aggiornamento**. La sfida della digitalizzazione richiede, infatti, non solo l'acquisto di dispositivi e di software, ma sarà indispensabile anche la formazione e l'aggiornamento del personale addetto che dovrà gestire le nuove procedure digitali. Partendo dalla **constatazione che la digitalizzazione non è una opzione ma una necessità**, la qualificazione tecnica del personale costituisce una preconditione perché possa essere attuata e, peraltro, corrisponde ad un preciso criterio di delega previsto dall'art. 1, c. 2, lett. c) della legge delega. Da ciò scaturisce l'esigenza che a tale qualificazione si provveda non attraverso sporadiche iniziative, bensì garantendo un'azione mirata, soprattutto attraverso attività di formazione e di costante aggiornamento, adeguate alla rapidità dell'evoluzione digitale: azioni che divengono, quindi, espressione di principi generali che l'amministrazione deve considerare anche in sede di contrattazione

Articolo 19. Principi e diritti digitali

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la **tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte**, l'**accessibilità ai dati e alle informazioni**, la **conoscibilità dei processi decisionali automatizzati** e rendono le piattaforme utilizzate **accessibili nei limiti di cui all'articolo 35**. I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all'articolo 26.

7. **Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 30**

8. Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il **supporto** alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.

9. Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Articolo 20. Principi in materia di trasparenza.

1. **Fermi restando** gli **obblighi di pubblicità legale**, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici **sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.**
2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.
3. Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.

Articolo 20. Principi in materia di trasparenza.

Come evidenziato anche dalla Relazione illustrativa gli obblighi di pubblicazione che caratterizzano l'area dei contratti pubblici sono di due tipi:

- 1) la **pubblicità degli atti di gara** rivolta a **produrre effetti legali**, che si realizza con la pubblicazione degli atti nella sezione dei siti istituzionali con funzione di albo pretorio o di albo on line
- 2) la **pubblicità assicurata nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente"** dei siti istituzionali delle amministrazioni, con lo scopo di **informare i cittadini relativamente alle procedure di gara bandite, la tipologia di opere servizi e forniture oggetto delle procedure di gara e i costi degli affidamenti medesimi al fine, alla base del principio della trasparenza amministrativa.**

Relazione illustrativa

«L'articolo 20 è dedicato al principio della trasparenza e in particolare all'indicazione degli strumenti previsti nell'ordinamento al fine di assicurare la concreta attuazione del principio di trasparenza. La trasparenza è, nell'ambito della **moderna visione dell'amministrazione, un valore portante e necessario dell'ordinamento, che assume un fondamentale rilievo anche come strumento di riavvicinamento del cittadino alla pubblica amministrazione.** Per trasparenza amministrativa deve intendersi la **comprensibilità e la conoscibilità dall'esterno dell'attività finalizzate a realizzare imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e a rendere maggiormente chiare e credibili le scelte rivolte alla cura dell'interesse generale.**

In primo luogo va tenuto conto che la trasparenza nel settore dei contratti pubblici è attuata a mezzo di specifici obblighi di pubblicazione a carico delle pubbliche amministrazioni per come individuati ora dall'articolo 28 del Codice e dall'articolo 37 del d. lgs. 33/2013 con riguardo alle procedure bandite, e pubblicati secondo le modalità previste dal menzionato decreto trasparenza nell'ambito della sotto sezione "Bandi di gara e contratti" presente nella sezione Amministrazione trasparente sui siti istituzionali. In caso di mancata pubblicazione dei dati indicati i cittadini possono attivare lo strumento dell'accesso civico al fine di ottenere la pubblicazione dei dati mancati e per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione.

Inoltre va anche considerato **l'altro importante strumento** di trasparenza quale il diritto di accesso civico "c.d. generalizzato", che consente a tutti i cittadini di avere contezza di atti amministrativi senza che sia richiesta alcuna legittimazione, accesso da assicurarsi nel rispetto degli interessi pubblici e privati previsti per legge che tuttavia ne segnano i limiti.»

E' sufficiente richiamare quanto dispone il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul principio di trasparenza per rendersi conto della **centralità di detto principio quale regola dell'organizzazione e dell'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia**: «La trasparenza ... concorre ad attuare il **principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione**. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino».

Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni. Ciò anche al fine di assicurare una **semplificazione degli adempimenti in capo alle amministrazioni** le quali molto spesso si trovano a dover comunicare i dati per popolare le banche dati detenute da altri soggetti pubblici e a pubblicare poi le stesse informazioni sul proprio sito istituzionale per altre finalità. **Sarebbe opportuno quindi che queste attività si concentrassero e che l'invio di informazioni e dati soddisfacessero contemporaneamente a più finalità.**

Articolo 28. Trasparenza dei contratti pubblici.

1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del **ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.**

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.** Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Articolo 28. Trasparenza dei contratti pubblici.

3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.

Articolo 159 - Disponibilità digitale dei documenti di gara

1. A decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso o da quella di invio di un invito a confermare l'interesse, i documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto. L'avviso e l'invito a confermare interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili.
2. Quando il mezzo di indizione di una gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, tale accesso è consentito il più rapidamente possibile e comunque non oltre il momento dell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.
3. Quando è impossibile l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice, l'avviso o l'invito a confermare interesse ne danno conto e indicano le modalità con cui i documenti sono trasmessi. In questi casi il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni.

Articolo 159 - Disponibilità digitale dei documenti di gara

4. Quando la deroga all'obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice è dovuta a esigenze di tutela della riservatezza, l'avviso o l'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, i documenti di gara indicano le misure adottate per proteggere la natura riservata delle informazioni e le modalità di accesso ai documenti. In tale caso, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni, salvo che il nuovo termine sia stato fissato di concerto tra la stazione appaltante o l'ente concedente e tutti i candidati selezionati.

5. Le ulteriori informazioni richieste sui documenti di gara sono comunicate a tutti gli offerenti oppure rese disponibili **sulla piattaforma di approvvigionamento digitale e sul sito istituzionale almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte e almeno quattro giorni prima quando il termine per la ricezione delle offerte è ridotto.**

Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.

1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.
2. Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22.
3. I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 115 - Controllo tecnico contabile e amministrativo

1. Con l'allegato II.14 sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione.

2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

3. **Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25.**

Articolo 115 - Controllo tecnico contabile e amministrativo

4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.

5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.

Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).

1. L'**ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)** è costituito dalle **piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici**, di cui all'articolo 23 e dalle **piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.**

2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, **in particolare**:

- a) la redazione o l'acquisizione degli **atti in formato nativo digitale**;
- b) **la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici**;
- c) **l'accesso elettronico alla documentazione di gara**;
- d) la **presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico**;
- e) la **presentazione delle offerte**;
- f) **l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale**;
- g) **il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.**

Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).

3. Le basi di dati di interesse nazionale **alimentano l'ecosistema nazionale** di approvvigionamento digitale, ai sensi **dell'articolo 60 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n, 82**

Art. 60. Base di dati di interesse nazionale D.Lgs. n. 82 del 2005

1. Si definisce **base di dati di interesse nazionale** **l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni**, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2.
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, **le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate**. Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, **accessibilità e interoperabilità** e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

Art. 60. Base di dati di interesse nazionale D.Lgs. n. 82 del 2005

bis. In sede di prima applicazione, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:

- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
- c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;
- d) casellario giudiziale;
- e) registro delle imprese;
- f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242;
- f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
- f-ter) anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.

3-ter. **AgID**, tenuto conto delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, **individua e pubblica l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale.**

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Introdotta attraverso l'**art. 62 bis del Codice della Amministrazione digitale** con il D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235

«Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed **assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocatione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la «Banca dati nazionale dei contratti pubblici» (BDNCP) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione** ~~ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.~~»

SCOPI:

- RIDURRE ONERI AMMINISTRATIVI derivanti dagli obblighi informativi
- AUMENTARE EFFICIACIA E LA TRASPARENZA DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA
- GARANTIRE LA LEGALITA' E PREVENIRE LA CORRUZIONE

Articolo 23.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici

1. L'ANAC è titolare in via **esclusiva** della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e **ne sviluppa e gestisce i servizi.**
2. L'ANAC individua **con propri provvedimenti** le **sezioni** in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.

Articolo 23.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici

3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è **interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori** di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché **con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici.** I **soggetti** di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti, **ove non già accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.**

Articolo 23.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici

4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle **fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.**

Articolo 23.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Art. 8 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209 marzo 2023, n. 36

5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.

Articolo 23.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici

6. L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005

7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati, l'ANAC effettua una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 8 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209 marzo 2023, n. 36

7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati, **l'ANAC o le stazioni appaltanti** effettuano una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Articolo 23.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici

8. L'**omissione** di informazioni richieste, il **rifiuto** o l'**omissione di attività** necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce **violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.**

9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei **soggetti attuatori** i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come **strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.**

Art. 18-bis Codice amministrazione digitale (Violazione degli obblighi di transizione digitale)

1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

Art. 18-bis Codice amministrazione digitale
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, **proporzionato** rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

Art. 18-bis Codice amministrazione digitale
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano **responsabilità dirigenziale e disciplinare** ai sensi degli [articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall'[articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#).

Art. 18-bis Codice amministrazione digitale (Violazione degli obblighi di transizione digitale)

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 18-bis Codice amministrazione digitale
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

6. **Contestualmente all'irrogazione della sanzione** nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, **l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio**, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la **gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione**. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 222 comma 9 del D.Lgs. n. 36 del 2023
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dagli articoli 23, comma 5, e 28, comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente **invia senza indugio i dati, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con proprio provvedimento**. L'inadempimento dell'obbligo è sanzionato ai sensi del comma 13. Per un periodo transitorio pari a un anno, decorrente dalla data in cui il codice acquista efficacia, il RUP non è soggetto alle sanzioni irrogabili per la violazione degli obblighi informativi previsti nei confronti della Banca nazionale dei contratti pubblici nell'ipotesi in cui, entro sessanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con contestuale autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa all'adempimento degli stessi.

La piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD
Comma 1

La Presidenza del Consiglio dei ministri **promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)** finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalità istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché la condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini dell'attuazione dell'articolo 50 e della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformità alla disciplina vigente.

La Banca dati nazionale dei soggetti aggregatori

Art. 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, e la relativa legge di conversione, 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto l'istituzione di un elenco dei soggetti aggregatori nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) detenuta dall'Anac.

Vi sono iscritti fino ad un massimo di 35 soggetti di cui fanno parte di diritto Consip S.p.A. e una Centrale di Committenza per ciascuna Regione.

La nozione di soggetto aggregatore presuppone, quanto a funzione, quella di centrale di committenza, ma nel contempo la supera, costituendo la prima, una forma evoluta della seconda, in quanto si tratta di centrale di committenza qualificata ed abilitata (ex lege o tramite preventiva valutazione dell'ANAC e successiva iscrizione nell'apposito elenco) all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei oggetti che se ne avvalgono. (Determinazione. ANAC n.3/2015)

Art. 24 Fascicolo virtuale dell'operatore economico

1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici **opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico** che **consente la verifica** dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

ART. 9 D.lgs.n 204 del 2024 (Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e l'accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del presente codice, la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. **Alle regole e agli obblighi di interoperabilità, previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.** La violazione dell'obbligo di cui al primo periodo è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell'operatore economico alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 100, comma 4, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per procedure di affidamento diverse.

Punto cardine della digitalizzazione unitamente alla banca dati dei contratti pubblici, è il fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Al fine di consentire una più facile partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica da parte degli operatori economici, nel fascicolo virtuale sono contenuti tutti i dati e le informazioni per la verifica dei requisiti generali e speciali.

I dati e i documenti ivi contenuti sono aggiornati automaticamente mediante l'interoperabilità delle piattaforme.

Il fascicolo virtuale attua una sorta di "soccorso istruttorio diretto": la mancata indicazione di un documento in sede di offerta, infatti, non incide sulla ritualità della domanda di partecipazione se, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico

Attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici la disponibilità in tempo reale delle certificazioni in formato digitale.

ANAC individua, con proprio provvedimento le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico.

IL CONTROLLO DEI REQUISITI nel D.Lgs. n. 36 del 2023

Articolo 17 - Fasi delle procedure di affidamento

5. **L'organo preposto alla valutazione delle offerte** predispone la **proposta di aggiudicazione** alla migliore offerta non anomala. **L'organo competente a disporre l'aggiudicazione** esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è **immediatamente efficace**.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

7. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.

NOVITA' Scompare la sequenza temporale tripartita degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50 del 2016 ovvero:
proposta di aggiudicazione,
aggiudicazione
efficacia a seguito della verifica dei requisiti

IL CONTROLLO DEI REQUISITI NELLE PROCEDURE **SOTTO i 40.000 euro**

Articolo 52 - Controllo sul possesso dei **requisiti**

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici **attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.**

2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

NON si esclude la possibilità di una verifica del possesso dei requisiti da parte dell'affidatario o dell'aggiudicatario.

IL CONTROLLO DEI REQUISITI NELLE PROCEDURE **SOPRA i 40.000 euro**

Articolo 99 - Controllo sul possesso dei
requisiti (**EFFICACE A PARTIRE DAL 01
GENNAIO 2024**)

1. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la **consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24**, la consultazione degli **altri documenti allegati dall'operatore economico**, nonché tramite **l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.**

2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione **non automatica di cui all'articolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.**



- IL CONTROLLO DEI REQUISITI NELLE PROCEDURE **SOPRA i 40.000 euro**

- Articolo 99 - Controllo sul possesso dei **requisiti (EFFICACE A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2024)**

3. Agli operatori economici **non possono essere richiesti documenti** che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, **se** questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero **possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.**

Comma inserito dall'art. 31 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

CARATTERISTICHE DEL FVOE 2.0

- dismesso Il PassOE sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA e consenso da parte dell'OE all'accesso ai documenti
- accesso da parte della Stazione Appaltante anche tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la Piattaforma dei Contratti pubblici
- Accesso degli utenti esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3

CARATTERISTICHE DEL FVOE 2.0

- Il FVOE 2.0 gestisce i profili di delega previsti dal comma 4 dell'art. 15 del Codice degli Appalti. Il Responsabile di Progetto (RP) può delegare le funzionalità per la gestione delle fasi di Programmazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente ai seguenti soggetti: Responsabile fase programmazione, Responsabile fase affidamento, Responsabile fase esecuzione. Ad oggi la gestione delle deleghe non è disponibile sull'applicazione ANAC mentre può essere utilizzata sulle PDA

ART. 75 (Modifiche all'Allegato I. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) D.Lgs. n. 209 del 202

a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del Codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.”

CARATTERISTICHE DEL FVOE 2.0

- Il profilo di Responsabile Unico del Progetto e quelli di responsabili di fase delegabili possono essere acquisiti con il servizio di Registrazione e Profilazione Utenti. Agli utenti registrati e già in possesso di un profilo di Responsabile Unico del Procedimento è stato attribuito d'ufficio da ANAC anche il profilo di Responsabile Unico del Progetto utilizzabile su PCP

Art. 15 del d.lgs.n. 36 del 2023

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

I compiti del responsabile della fase di affidamento

- Secondo l'allegato I.2 del Codice, il responsabile della fase di affidamento dovrà:
- provvedere all'acquisizione del CIG (art.6 comma 2 lett. I);
- effettuare la verifica della documentazione amministrativa (art. 7 comma 1 lett.a).

NO decisioni che implicano l'esercizio di una rilevante discrezionalità amministrativa nella fase di scelta del contraente, quale, ad esempio, l'esclusione del concorrente.



Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 94, comma 1	Sentenza di condanna definitiva Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p. che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati indicati all'articolo 94, comma 1.	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 94, comma 2	Ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011	Comunicazione antimafia – Informazione antimafia	Ministero dell'Interno
Art. 94, comma 2	Tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011	Informazione antimafia	Ministero dell'Interno
legge 190/2012, art. 1 comma 53	Iscrizione nelle White list per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa	Domanda di iscrizione/iscrizione nelle White List provinciali	Ministero dell'Interno
Art. 94, comma 5, lettera a)	Sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione	Provvedimento sanzionatorio	Ministero della Giustizia - Anagrafe sanzioni dipendenti da reato
Art. 94, comma 5, lettera a)	provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	Provvedimento Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Art. 94, comma 5, lettera b)	Mancata presentazione della dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).	dichiarazione del legale rappresentante	Servizio nel cui territorio il datore di lavoro ha la sede legale (ex art. 8, c.5 del DPR 333 del 2000)
Art. 94, comma 5, lettera c) Art. 61, comma 2 Art. 102, comma 1, lett. c) Allegato II.3	Mancata produzione dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale (per i contratti PNRR e per gli affidamenti in relazione ai quali sono previsti requisiti necessari o premiali volti a favorire le pari opportunità).	Produzione del rapporto sulla situazione del personale (per operatori che occupano più di 50 dipendenti)	Ministero del Lavoro
Art. 94, comma 5, lettera d)	Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato Camera di Commercio	CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Procedimento in corso per l'accesso alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo	Certificato tribunale fallimentare/Camera di Commercio	Cancellerie tribunali fallimentari/CCIAA
Art. 94, comma 5, lettera d)	Autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del tribunale, per i casi in cui sia stata depositata la domanda di accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, e del giudice delegato per i casi in cui sia stato adottato il decreto di apertura della procedura.	Provvedimento del tribunale o del giudice delegato	CCIAA/caricati da OE
Art. 94, comma 5, lettera e)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti		Casellario ANAC
Art. 94, comma 5, lettera f)	Iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione		Casellario ANAC
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 94, comma 6	Assenza di violazioni definitivamente accertate in materia contributiva	DURC e certificati Casse private	INPS INAIL Casse Edili, Cassa geometri, Inarcassa
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/ dati/Documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'OE
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle Imprese/ Caricati da OE
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle Imprese/caricati da OE



Norma di riferimento	Causa ostativa/requisito	Documento/Provvedimento	Ente certificante
Art. 95, comma 1, lettera a)	Gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro. Allo stato, sono rilevate le sole infrazioni gravi alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, sono considerate gravi le sanzioni di cui all'allegato I del richiamato decreto.	Se prevista la procedura di prescrizione: contestazione della sanzione e attivazione della procedura di prescrizione. La sanzione è considerata definitivamente accertata con la regolarizzazione e il pagamento della sanzione. Laddove non prevista la procedura di prescrizione, comunicazione della notizia di reato alla Procura competente. La sanzione è considerata definitivamente accertata con l'emissione della sentenza di condanna definitiva o del decreto penale di condanna irrevocabile.	Ispettorato Nazionale del Lavoro ASL Carabinieri Guardia di Finanza Vigili del fuoco Ministero della Giustizia
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia di imposte e tasse	Certificato regolarità fiscale	Agenzia delle Entrate
Art. 95, comma 2	Gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva	DURC + certificazioni casse private	INPS, INAIL, Casse Edili, Cassa Geometri, INARCASSA
Art. 98, comma 3, lettera a)	Sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto	provvedimento Autorità di settore	Autorità di settore
Art. 98, comma 3, lettera c)	Significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera d)	Grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori	segnalazione s.a.	Stazione appaltante
Art. 98, comma 3, lettera e)	Violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;	Iscrizione del Registro delle società fiduciarie	Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 98, comma 3, lettera f)	Omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.	La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati indicati nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando	Procuratore della Repubblica
Art. 98, comma 3, lettera g)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1. Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per uno dei reati consumati o tentati di cui all'articolo 94, comma 1.	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h). Sentenza di condanna non definitiva, decreto penale di condanna non irrevocabile, sentenza di condanna non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che preveda l'applicazione di pene accessorie, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h).	certificato dei carichi pendenti	Procura della Repubblica presso il Tribunale
Art. 98, comma 3, lettera h)	Sentenza di condanna definitiva, decreto penale di condanna irrevocabile, per taluno dei reati consumati indicati all'articolo 98, comma 3, lettera h)	Certificato integrale del casellario giudiziario	Ministero della Giustizia -
Art. 96, comma 6	Self cleaning	Informazioni/dati/documenti relativi a comportamenti adottati/scelte organizzative/risarcimento del danno	Caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Controllo giudiziario – Art. 34 bis, d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/ caricati dall'operatore economico
Art. 96, comma 13,	Sequestro o custodia e affidamento a custode/amministratore giudiziario o finanziario ex artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011	Provvedimento del giudice	Registro delle imprese/Caricati dall'operatore economico



Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Art. 100, comma 5, lettera a)	Idoneità professionale (Iscrizione CCIAA)	Iscrizione Registro Imprese Iscrizione Albo Imprese artigiane	CCIAA
Art. 100, comma 5, lettera a)	Idoneità professionale (Iscrizione CCIAA)	Iscrizione Albo delle società cooperative Iscrizione Albo cooperative sociali ex Legge 381/91	Ministero delle Imprese e del made in Italy
Art. 100, comma 5, lettera a)	Idoneità professionale (Iscrizione CCIAA)	Iscrizione al RUNTS per gli enti del terzo settore	Ministero del Lavoro
Allegato II.12 Art. 4	Sistema di qualità aziendale (per classifiche superiori alla II)	Possesso certificazione di qualità aziendale	Accredia – BD IAF
Allegato II.12 Art. 18, comma 6, lettera a)	Adeguate capacità economico finanziaria	Referenze Bancarie	Istituti di credito autorizzati
Allegato II.12 Art. 18, comma 6, lettera b)	Adeguate capacità economico finanziaria	Cifra d'affari	CCIAA Agenzia delle Entrate per persone fisiche e società di persone
Allegato II.12 Art. 18, commi 6, lettera c), 7 e 8	Adeguate capacità economico finanziaria	Patrimonio netto (solo soc. di capitali)	CCIAA
Art. 100, comma 1, lettera a)	Adeguate capacità economico finanziaria per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro	Certificazione di società di revisione o altri soggetti preposti sui parametri finanziari richiesti dalla s.a.	Società di revisione o altri enti preposti
Allegato II.12 Art. 18, commi 9, lettera a); Art. 25	Idonea Direzione Tecnica	Titolo di studio	Provveditorati regionali – Scuole Secondarie Superiori – Università
Allegato II.18, articolo 11, comma 3, lettera a)	Idonea Direzione Tecnica OG2	Iscrizione Albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. Svolgimento funzione direttore tecnico presso la stessa impresa alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico.	Ordini Professionali – Ministero dell'Università e della Ricerca – Casellario ANAC
Allegato II.18 Art. 11, comma 3	Idonea Direzione Tecnica nella categorie OS 2-A e OS 2-B	Diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio di cui al d.lgs. 368/1998 e il Codice dei Beni Culturali	Ministero dell'Università e della Ricerca
Allegato II.18 Art. 11, comma 5	Idonea Direzione Tecnica nella categorie OS 2-A e OS 2-B	Qualifica di restauratore ex art. 182 Codice dei beni culturali	Ministero dell'Università e della Ricerca
Allegato II.18 Art. 11, comma 3, lettera c)	Idonea Direzione Tecnica nella categorie OS 25	Titolo di studio previsto dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.	Ministero dell'Università e della Ricerca
Allegato II.12 Art. 18, commi 9, lettera a); Art. 25	Idonea Direzione Tecnica	Dimostrazione esperienza del DT attraverso i CEL Pubblici	Casellario ANAC
Allegato II.12 Art. 18, commi 9, lettera a); Art. 24 e 25	Idonea Direzione Tecnica	Dimostrazione esperienza del DT attraverso i CEL Privati	Committenti privati
Allegato II.12	Idoneità all'esecuzione dei lavori	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL Pubblici	Casellario ANAC

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Art. 18, comma 9; lettere b) e c) e Art. 24			
Allegato II.12 Art. 18, comma 9; lettere b) e c) e Art. 24	Idoneità all'esecuzione dei lavori	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso: CEL Privati; Contratti; Fatture	Committenti privati
Allegato II.12 Art. 18, comma 9; lettere b) e c) e Art. 24, comma 5, lettera a)	Idoneità all'esecuzione dei lavori	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL Privati – Titoli autorizzativi esecuzione lavori privati Progetti depositati	Amministrazioni Regionali e Comunali
Allegato II.12 Art. 18, comma 9; lettere b) e c) e Art. 21	Idoneità all'esecuzione dei lavori	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso i CEL relativi a Interventi eseguiti all'estero	Ministero degli Affari Esteri
Allegato II.12 Art. 18, comma 11	Qualificazione per progettazione	Titolo di studio	Provveditorati regionali – Scuole Secondarie Superiori – Università
Allegato II.12 Art. 18, comma 11	Qualificazione per progettazione	Iscrizione agli albi professionali	Ordini professionali
Allegato II.12 Art. 18, commi 12 e 13	Adeguate dotazione di attrezzature tecniche Dati specifici riferibili ai lavori	Registro dei beni ammortizzabili Registro IVA Contratti noleggi a lungo termine e leasing	Operatori Economici
Allegato II.12 Art. 18, commi 12 e 13	Adeguate dotazione di attrezzature tecniche Dati generali	Costo degli ammortamenti dichiarati nei bilanci d'esercizio	CCIAA
Allegato II.12 Art. 18, commi 14 e 15	Adeguate organico medio annuo Dati specifici riferibili ai lavori	DURC Modelli DM 10/UNIEMES	INPS
Allegato II.12 Art. 18, commi 14 e 15	Adeguate organico medio annuo Dati generali	Costo per il personale dichiarato nei bilanci d'esercizio	CCIAA
Allegato II.18 Art. 7, comma 5,	Idoneità professionale categoria OG2	Dichiarazione sulla consistenza dell'organico distinto in qualifiche professionali.	Operatore economico
Allegato II.18 Art. 7, comma 5,	Idoneità professionale categoria OG2	Diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio di cui al d.lgs. 368/1998 e il Codice dei Beni Culturali	Ministero della cultura
Allegato II.18 Art. 7, comma 6	Idoneità professionale categorie OS 2-A e OS 2-B	Dichiarazione sulla consistenza dell'organico distinto in qualifiche professionali.	Operatore economico
Allegato II.18 Art. 7, comma 6	Idoneità professionale categorie OS 2-A e OS 2-B	Qualifica di restauratore ex art. 182 Codice dei beni culturali	Ministero della cultura
Allegato II.18 Art. 7 comma 7	Idoneità professionale nella categoria OS 25	Titolo di studio previsto dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60.	Ministero della Cultura
Allegato II.12 Art. 18, comma 23	Possesso di patentini specializzati Dimostrazione assunzione a tempo indeterminato	Buste paga – modelli UNILAV	INPS
Allegato II.12 Art. 18, comma 23	Possesso di patentini specializzati Dimostrazione possesso abilitazione	Patentino abilitativo	Scuole ed Enti di formazione abilitati
Allegato II.12 Art. 18, comma 24	Possesso di stabilimento di produzione Stabilimento di proprietà	Unità operative di proprietà dichiarate nei bilanci d'esercizio	CCIAA
Allegato II.12 Art. 18, comma 24	Possesso di stabilimento di produzione Stabilimento a disposizione	Contratti di affitto registrati	Agenzia delle Entrate
Allegato II.12 Art. 18, comma 24	Possesso di stabilimento di produzione Stabilimento a disposizione	Leasing finanziari	Operatori Economici

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Allegato II.12 Art. 38	Qualificazione del concessionario	Capitale sociale	CCIAA
Allegato II.12 Art. 41 e ss.	Qualificazione del contraente generale	Attestazione rilasciata dal MIT	Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Allegato II.12 Art. 26	Qualificazione mediante avalimento	Requisiti messi a disposizione dalle Imprese Ausiliarie	Casellario ANAC

ALLEGATO IV – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER GLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO

Norma riferimento	di	requisito	Dato	Ente certificante
Allegato II.12 Art. 24 e Art. 28, comma 1; lettera a)		Lavori analoghi	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso I CEL Pubblici	Casellario ANAC
Allegato II.12 Art. 24 e Art. 28, comma 1; lettera a)		Lavori analoghi	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso: CEL Privati; Contratti; Fatture	Committenti privati
Allegato II.12 Art. 24, comma 5, lettera a) e Art. 28, comma 1; lettera a)		Lavori analoghi	Dimostrazione esecuzione lavori attraverso I CEL Privati – Titoli autorizzativi esecuzione lavori privati Progetti depositati	Amministrazioni Regionali e Comunali
Allegato II.12 Art. 28, comma 1; lettera b)		Adeguatezza organico medio annuo Dati specifici riferibili ai lavori	DURC Modelli DM10/UNIEMES	INPS
Allegato II.12 Art. 28, comma 1; lettera b)		Adeguatezza organico medio annuo Dati generali	Costo per il personale dichiarato nei bilanci d'esercizio	Bilanci delle società di capitali depositati presso il Registro Imprese
Art. 28, comma 1; lettera c)		Adeguatezza dotazione di attrezzature tecniche Dati specifici riferibili ai lavori	Registro dei beni ammortizzabili Registro IVA Contratti noleggio a lungo termine e leasing	Operatori Economici
Art. 28, comma 1; lettera c)		Adeguatezza dotazione di attrezzature tecniche Dati generali	Costo degli ammortamenti dichiarati nei bilanci d'esercizio	Bilanci delle società di capitali depositati presso il Registro Imprese

ALLEGATO V – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER GLI ESECUTORI DI SERVIZI E FORNITURE

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (Iscrizione CCIAA)	Iscrizione Registro Imprese	CCIAA
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (Iscrizione CCIAA)	Iscrizione Albo cooperative edilizie legge 59/1992 Iscrizione Registro società cooperative Iscrizione Registro cooperative sociali L. 381/91	Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Art. 100, comma 3	Idoneità professionale (Iscrizione CCIAA)	Iscrizione al RUNTS per gli enti del terzo settore	Ministero del Lavoro
Art. 100, comma 11	Fatturato globale	Bilanci	CCIAA
Art. 100, comma 11	Contratti analoghi	Contratti e fatture	Committenti pubblici o privati

Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente certificante
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Titolo di studio	Istituti di Istruzione - Università
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Abilitazione all'esercizio della professione	Ordini professionali
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Regolarità contributiva e assicurativa (DURC)	INPS, INAIL, Casse professionali
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Regolarità contribuzione integrativa Cassa professionale	Inarcassa, Cassa geometri
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Organigramma dell'impresa con indicazione delle figure professionali	Operatore economico
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Fatturato consulenti	Operatore economico
Allegato II.12 – articoli 34-38	Requisiti dei professionisti, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale	Rispetto obblighi formativi	Ordini professionali

ALLEGATO V I- REQUISITI DA VERIFICARE IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO O IN FASE ESECUTIVA

Norma di riferimento	requisito	Dato	Ente/soggetto certificante
Articolo 119, comma 14	Congruietà manodopera per lavori	DURC di congruità	Cassa Edile
Artt. 11, 102, comma 1, lett. b) 119, comma 7	Applicazione del CCNL di settore o contratto equivalente al personale impiegato nell'appalto (anche dipendente del subappaltatori)	Contratto collettivo applicato/Dichiarazione di equivalenza	CNEL, INPS, INAIL OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. a)	Garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato	Progetto di riassorbimento	OPERATORE ECONOMICO
Art. 102, comma 1, lett. c)	Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate	Rapporto sulla situazione del personale (per gli operatori che occupano più di 50 dipendenti) Dichiarazione del legale rappresentante che attesti l'ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili (Circolare Ministero del Lavoro n. 10 del 28 marzo 2003).	Ministero del lavoro /servizio territoriale
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Per gli OPERATORE ECONOMICO che occupano da 15 a 50 dipendenti: Obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile	Relazione sulla situazione del personale	OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Per gli operatori che occupano da 15 a 50 dipendenti: obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte	Certificazione, relazione	OPERATORE ECONOMICO/Ministero del lavoro
Per i contratti PNRR Art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 Art. 61, commi 4 e 5, Allegato II.3	Obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento (o quota inferiore motivatamente indicata nel bando di gara), delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.	Assunzioni effettuate	OPERATORE ECONOMICO

delibera n. 497 approvata dal Consiglio di Anac il 29 ottobre 2024

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad **utilizzare le piattaforme digitali di approvvigionamento anche per la gestione della fase esecutiva**. Tale utilizzo consente di tracciare in assoluta trasparenza e in tempo reale tutte le attività svolte, dando adeguata contezza di ogni passaggio e di ogni valutazione effettuata.

È imprescindibile che i DEC ed i RUP svolgano, con proprietà, tutte le funzioni loro attribuite dagli artt. 114, 115, 116 del d.lgs. n. 36/2023 e dagli artt. 31 e ss. dell'allegato II.14, non limitandosi ad attestare l'avvenuta esecuzione dei controlli tramite mere formule di stile, risultando necessario che le attestazioni di regolare esecuzione facciano riferimento a criteri di misurabilità effettivi, utilizzati per la verifica anche qualitativa delle prestazioni rese.

A tal proposito è opportuno ribadire che la corretta esecuzione del servizio, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in linea con quanto previsto dalle previsioni dei singoli Capitolati speciali d'appalto, integrati dall'offerta tecnica migliorativa, deve essere oggetto di un'articolata attività di verifica, svolta dai soggetti deputati ad accertare la conformità delle prestazioni rese dall'operatore economico, rilasciando le attestazioni periodiche di regolare esecuzione del servizio.

L'attività di vigilanza condotta dall'Autorità ha evidenziato, invece, che, nella maggior parte dei casi esaminati, i soggetti preposti ai controlli si limitano ad effettuare unicamente attività di natura formale, non fornendo alcuna dimostrazione concreta dell'effettivo svolgimento dei controlli stessi, anche dal punto di vista sostanziale.

Articolo 31. Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti.

1. È istituita presso l'ANAC l'**Anagrafe degli operatori economici** a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese.
2. L'Anagrafe **censisce** gli operatori economici di cui al comma 1, nonché i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.
3. Per le persone fisiche di cui al comma 2 l'Anagrafe assume **valore certificativo** per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.
4. I dati dell'Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici

LE PIATTAFORME DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE

Art. 25 del D.Lgs. n. 36 del 2023

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale **interagiscono** con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **utilizzano** le piattaforme di approvvigionamento digitale per **svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26**. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme**, anche **eventualmente** disponendo la **sospensione** del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

Novità rispetto al regime previgente:

L'articolo 1, comma 450 della legge 296 del 2006 aveva esentato gli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro dall'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **non dotati** di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle **piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti** o enti concedenti, da **centrali di committenza** o da **soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.**
4. **È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.**

L'attuazione della digitalizzazione necessita:

- che ogni stazione appaltante acquisisca la **disponibilità di una c.d. “piattaforma di approvvigionamento digitale” certificata**, ovvero un **insieme dei servizi e dei sistemi informatici** utilizzati per la gestione dei contratti pubblici;
- l'utilizzo solo di documenti in formato nativo digitale;
- la piena interconnessione e interoperatività delle diverse piattaforme e con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, dove devono confluire tutti i dati e le informazioni dei contratti pubblici e dove opera il “fascicolo virtuale” dell'operatore economico, contenente tutti i suoi dati e i documenti.
- estensione del digitale all'intero ciclo di vita del contratto e finanche al contenzioso

Art. 26. Regole tecniche D.Lgs. n. 36 del 2023

1. I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

Art. 10 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

1. Le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale sulla base dei criteri di cui al comma 2, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite **dall'AGID di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale.

Art. 10 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, **tenuto conto degli standard internazionali di settore, sono individuati i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni.**

Art. 26. Regole tecniche D.Lgs. n. 36 del 2023

3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate.

Art. 10 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID alle piattaforme in **possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 2**, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate

Art. 106 del D.Lgs. n. 26 del 2023

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. **La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.**

Modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Art. 106 del D.Lgs. n. 26 del 2023

8.L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 **ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente**

Modificato dall'art. 35 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Per le gare bandite a decorrere dal 31.12.2024 è possibile ottenere la riduzione del 10% dell'importo della garanzia anche nel caso in cui la medesima sia gestita mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

Indicazioni transitorie di Anac sulle modalità di verifica telematica delle garanzie fideiussorie: la Delibera ANAC n. 606/2023

Con riferimento agli aspetti di validità della garanzia fideiussoria l'ANAC con delibera n. 606 del 19 dicembre 2023, in vista dell'entrata in vigore dell'art. 106 D.lgs 36/2023 nella sua originaria formulazione, ha stabilito che “al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della polizza, l'operatore economico, all'atto della sottoscrizione della garanzia acquisisce dal garante l'indirizzo internet cui è possibile accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia in tempo reale. (...) Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le procedure automatizzate e l'intelligenza artificiale

Artificial intelligence (AI) act, (cd. legge sull'intelligenza artificiale) del 21 maggio 2024
Regolamento n. 1689 del 13 giugno 2024. Pubblicazione in GU UE 12 luglio 2024

principi chiave per punti in estrema sintesi giacché son sempre gli stessi:

- un approccio basato sul rischio;**
- i requisiti di trasparenza;**
- un obbligo di vigilanza e valutazione;**
- un generale divieto di determinate pratiche (ad esempio, social scoring).**

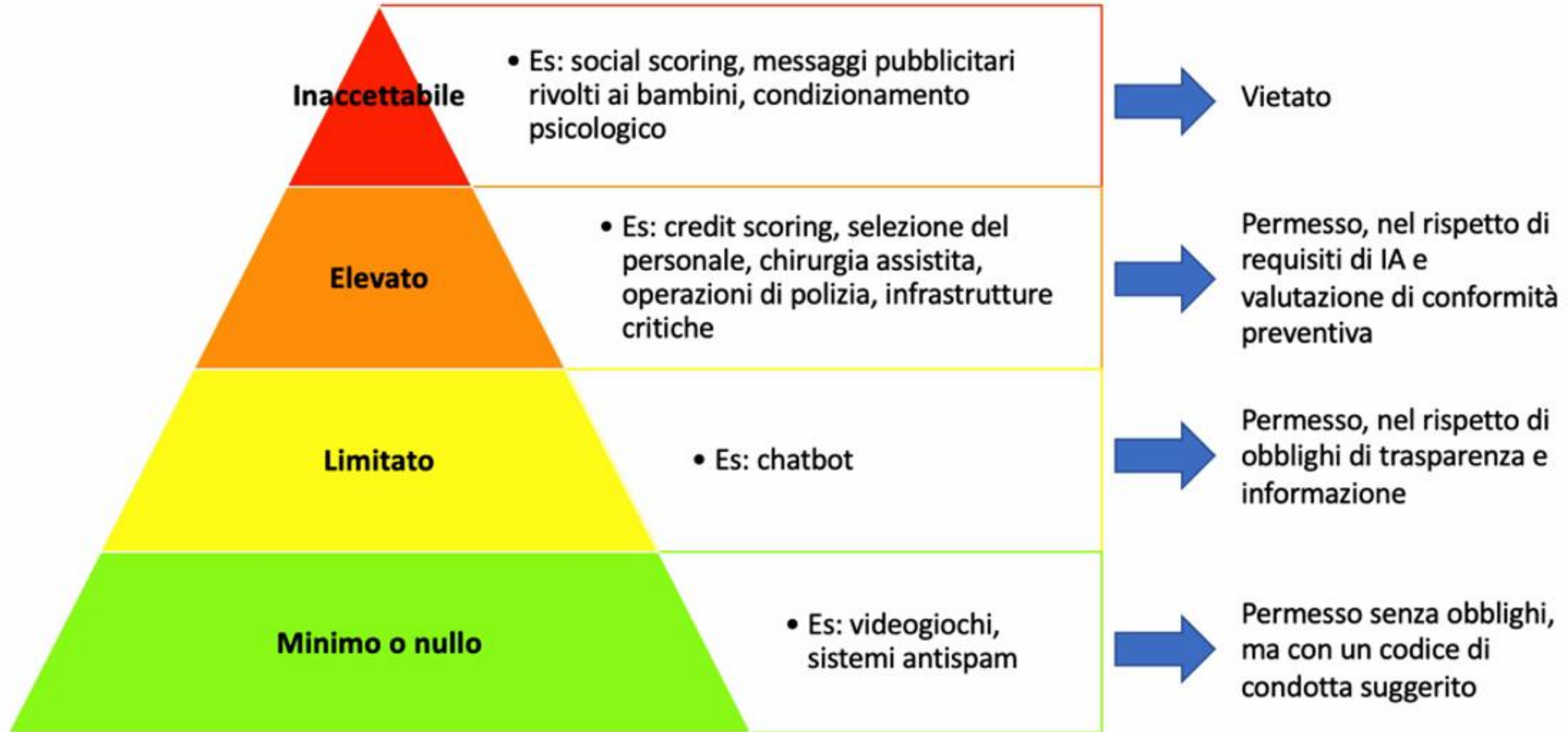
Finalità: armonizzare le norme sull'intelligenza artificiale con un approccio "basato sul rischio»

I sistemi di IA possono funzionare con un certo grado di autonomia rispetto al controllo ed intervento umano

Definizione di intelligenza artificiale del Regolamento europeo (art. 3):

«un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali»

Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale



Rischio elevato

Casi di utilizzo:

- infrastrutture critiche (ad esempio i trasporti), che potrebbero mettere a rischio la vita e la salute dei cittadini
- formazione scolastica o professionale, che può determinare l'accesso all'istruzione e al corso professionale della vita di una persona (ad esempio il punteggio degli esami)
- componenti di sicurezza dei prodotti (ad es. applicazione dell'IA nella chirurgia assistita da robot)
- occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo (ad esempio software di selezione dei CV per le procedure di assunzione)
- servizi pubblici e privati essenziali (ad esempio il credit scoring che nega ai cittadini la possibilità di ottenere un prestito)
- attività di contrasto che possono interferire con i diritti fondamentali delle persone (ad esempio valutazione dell'affidabilità delle prove)
- gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere (ad esempio esame automatizzato delle domande di visto)
- amministrazione della giustizia e processi democratici (ad esempio soluzioni di IA per la ricerca di decisioni giudiziarie)

Articolo 14 dell'AIA

Richiede la supervisione umana dei sistemi di IA ad alto rischio per "prevenire o ridurre al minimo i rischi per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali".

Considerando 73 dell'AIA, che fornisce una motivazione affermando che " il fornitore del sistema dovrebbe identificare misure appropriate di supervisione umana prima della sua immissione sul mercato o messa in servizio".

Rischio limitato

Mancanza di trasparenza nell'uso dell'IA.

La legge sull'IA introduce obblighi di trasparenza per garantire che gli esseri umani siano informati quando necessario, promuovendo la fiducia.

Esempio:

Uso dei chatbot, occorre informare le persone gli esseri del fatto che interagiscono con una macchina

Rischio minimo o nullo

La legge sull'IA consente l'uso gratuito dell'IA a rischio minimo.

Esempi applicazioni come videogiochi abilitati all'intelligenza artificiale o filtri antispam.

IA per lo svolgimento delle funzioni amministrative

La decisione amministrativa deve essere resa con gli elementi che consentano di ripercorrere l'iter logico giuridico del ragionamento

Applicazione del principio della motivazione dell'atto amministrativo di cui all'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 (1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.)

Possibile conflitto tra tale principio e le logiche di funzionamento dell'IA specie nel caso di machine learning che pone difficoltà in capo alla PA di spiegare sia le modalità di funzionamento dell'algoritmo in generale che fornire una motivazione che dia conto degli esiti raggiunti all'interno di ciascun procedimento decisionale dell'algoritmo

Articolo 30. Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

1. Per migliorare l'efficienza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale e le tecnologie di registri distribuiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.

2. **Nell'acquisto o sviluppo delle soluzioni** di cui al comma 1 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

- a) **assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;**
- b) **introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall'automazione.**

3. Le decisioni assunte mediante automazione rispettano i principi di:

- a) **conoscibilità e comprensibilità**, per cui ogni operatore economico ha diritto a conoscere l'esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardino e, in tal caso, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata;
- b) **non esclusività della decisione algoritmica**, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata;
- c) **non discriminazione algoritmica**, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici

Le pubbliche amministrazioni devono inoltre adottare ogni misura tecnica e organizzativa idonea a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dei caratteri somatici o dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell'orientamento sessuale.

Se gli enti, nelle attività riferite agli appalti pubblici, utilizzano delle soluzioni tecnologiche avanzate, lo devono pubblicizzare sul sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente»

Articolo 22 del GDPR

l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.



GDPR

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI



Decalogo per la realizzazione di servizi sanitari
nazionali attraverso sistemi di Intelligenza Artificiale

4. I principi di conoscibilità, non esclusività e non discriminazione algoritmica

Sulla base delle disposizioni del Regolamento e alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato⁷, è possibile enucleare i **tre principi cardine** che devono governare l'utilizzo di algoritmi e di strumenti di IA nell'esecuzione di compiti di rilevante interesse pubblico:

1. il principio di conoscibilità, in base al quale l'interessato ha il diritto di conoscere l'esistenza di processi decisionali basati su trattamenti automatizzati e, in tal caso, di ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata, sì da poterla comprendere;
2. il principio di non esclusività della decisione algoritmica, secondo cui deve comunque esistere nel processo decisionale un intervento umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica (c.d. *human in the loop*);
3. il principio di non discriminazione algoritmica, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi sistemi di IA affidabili che riducano le opacità, gli errori dovuti a cause tecnologiche e/o umane, verificandone periodicamente l'efficacia anche alla luce della rapida evoluzione delle tecnologie impiegate, delle procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate. Ciò, anche al fine di garantire, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, visti i potenziali effetti discriminatori che un trattamento inesatto di dati sullo stato di salute può determinare nei confronti di persone fisiche (cfr. considerando n. 71 del Regolamento).



9. Supervisione umana

Nel citato parere congiunto del Garante europeo e del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPS/EDPB) si precisa che generare contenuti, fare previsioni o adottare decisioni in maniera automatica, come fanno i sistemi di IA, per mezzo di tecniche di apprendimento automatico o regole di inferenza logica e probabilistica è cosa ben diversa rispetto alle modalità con cui queste stesse attività sono svolte dagli esseri umani attraverso il ragionamento creativo o teorico, nella piena consapevolezza della responsabilità e delle relative conseguenze.

Se da una parte, quindi, l'IA amplia significativamente la quantità di previsioni che si possono fare in molti ambiti – a cominciare dalle correlazioni tra i dati-, dall'altra, affidare solo alle macchine il compito di prendere decisioni sulla base di dati, elaborati mediante sistemi di IA, comporta rischi per i diritti e le libertà delle persone.

Ciò, in particolare, nella fase di addestramento degli algoritmi, in quanto sulla base di questo "addestramento", l'IA è in grado di fare delle previsioni, con diversi gradi di probabilità. La correttezza nella predizione della IA, soprattutto qualora correlata al rischio di sviluppare malattie, è proporzionale al numero, alla qualità e all'accuratezza dei dati inseriti e alle esperienze immagazzinate su un determinato tema. Tuttavia, le predizioni possono essere "sbagliate" per l'imprecisione dei dati forniti, per l'addestramento degli algoritmi (ad es. informazioni inesatte non aggiornate) o per l'uso di assunzioni non fondate o non pertinenti.

Al fine di fornire una concreta evidenza dei "rischi di discriminazione" che possono derivare da una selezione impropria, incompleta e non accurata dei dati utilizzati dai sistemi di IA, occorre evidenziare che negli Stati Uniti un sistema di IA utilizzato per stimare il rischio sanitario di oltre 200 milioni di americani tendeva ad assegnare un livello di rischio inferiore ai pazienti afroamericani a parità di condizioni di salute, con la conseguenza di negargli l'accesso a cure adeguate. I ricercatori che hanno svolto l'analisi del caso¹⁷ hanno stabilito che la causa era da attribuire alla metrica utilizzata per stimare il rischio, basata sulla spesa sanitaria media individuale. In questo caso, quindi, l'appartenenza a un gruppo etnico non è una caratteristica utilizzata direttamente dall'algoritmo, ma influenza indirettamente il risultato in considerazione della struttura economica della società americana; ciò rende evidente come sia indispensabile nell'addestramento e nell'utilizzo dell'algoritmo considerare la qualità dei dati che è spesso fortemente condizionata anche dalle caratteristiche socio-economiche della popolazione di riferimento.

PUBBLICITA' NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 27. Pubblicità legale degli atti

- 1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici,** mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
- 2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono** dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Novità: Banca dati nazionale dei contratti pubblici come unico collettore nazionale (eSender) che convoglia verso il sistema SIMAP/TED la pubblicità dei bandi e degli avvisi relativi a procedure sopra soglia per realizzare la **pubblicità legale in ambito europeo**.

Si attua il principio one only ovvero dell'invio unico delle informazioni dei dati visto che gli stessi dati inviati per la pubblicità a livello europeo devono confluire nella banca dati per procedere con la pubblicità dei bandi e degli avvisi a livello nazionale.



DELIBERA N. 263

20 giugno 2023

Oggetto

Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

Articolo 3 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea

3.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea con la **trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.**

3.2 Gli atti oggetto di pubblicazione sono trasmessi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 23 del codice.

3.3 La **BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute entro le ore 18.00, e trasmette gli atti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per la pubblicazione nella GUUE, sul sito TED, il giorno stesso della data di presa in carico.**

3.4 La pubblicità a livello nazionale degli atti di cui al comma 1 è garantita dalla BDNCP che li pubblica nella **piattaforma per la pubblicità legale degli atti nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del codice, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e di pubblicazione in BDNCP.**

3.5 I bandi e gli avvisi oggetto di pubblicazione ai sensi del presente articolo sono indicati nell'allegato I al presente provvedimento.

Articolo 4 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea

4.1 La pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 85 comma 4, con l'indicazione della relativa data di pubblicazione.

4.2 A tale fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono i bandi e gli avvisi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 23 del codice.

4.3 La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì e pubblica gli atti il primo giorno feriale successivo alla data di presa in carico. Non rientra tra i giorni feriali utili alla pubblicazione la giornata di sabato.

4.4 I bandi e gli avvisi oggetto di pubblicazione ai sensi del presente articolo sono indicati nell'allegato I al presente provvedimento.

Articolo 6 – Effetti giuridici e durata della pubblicazione

1 Gli effetti giuridici degli atti pubblicati ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.

2 Dalla data di pubblicazione degli atti nella BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 4 punto 1 comunicato alla BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.

Articolo 6 – Effetti giuridici e durata della pubblicazione

3 La BDNCP garantisce che gli atti **continuano ad essere pubblicati**:

- a. nel caso di bandi e avvisi indittivi di procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di trenta giorni;
- b. nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;
- c. nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall'indizione di gara;
- d. nel caso di avvisi relativi ai contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni.



DELIBERA N. 582 del 13 dicembre 2023

Pubblicità a Valore Legale (PVL)

Piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, che attua le previsioni degli articoli 27, 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023

Le pubblicazioni sono ripartite nelle seguenti tre sezioni:

- bandi e avvisi di indizione;
- esiti di gara;
- altri avvisi.

Il servizio è operativo dal 02 gennaio 2024

<https://pubblicitalegale.anticorruzione.it>

Articolo 29. Regole applicabili alle comunicazioni.

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005

LA PROGRAMMAZIONE NEL D.LGS. N. 36 DEL 2023

Articolo 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in **coerenza con il bilancio** e, per gli Enti Locali, secondo le norme della **programmazione economico-finanziaria e i principi contabili**;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la **fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile**.

I programmi triennali devono essere adottati nel rispetto dei documenti programmatori ovvero del **Documento Unico di Programmazione (DUP) e del bilancio di previsione**.

Il DUP è uno strumento di pianificazione strategica che definisce gli obiettivi dell'ente e le risorse necessarie per raggiungerli.

Il DUP non dovrà più contenere il Piano triennale dei fabbisogni di personale, che è diventato parte del PIAO

Il bilancio di previsione è il documento che stima le entrate e le uscite dell'ente per l'anno successivo.

Riferimento ai principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011

Collegamento tra programmazione gestionale (acquisti, lavori) e programmazione finanziaria alla luce della necessità di stanziamento delle risorse a bilancio (che ha natura **autorizzatoria della spesa**). Se un appalto o un servizio o fornitura non è coperto dal bilancio dell'ente, non può essere incluso nel programma triennale.

Coerenza con il principio che impone di identificare, ai fini della approvazione, i mezzi finanziari destinati alla copertura dei lavori inseriti nell'elenco annuale.

Articolo 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

2. Il programma triennale dei **lavori pubblici** e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'art. 50, co. 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, co. 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale **dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione.** I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale **anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali.** I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Art. 2 Allegato I.1

d) "appalti di lavori complessi", gli appalti aventi ad oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla **tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi**, alla necessità di **coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali.** In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un **elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti**

Obbligo di inserimento nel programma triennale solo per gli interventi di importo pari o superiore alla soglia di **150.000 euro per i lavori (non più 100.000,00 euro) al netto di iva e altre imposte**

Soglia europea art. 14 comma primo lettera a)

Dal 1° gennaio 2024, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2023/2495 che modifica la Direttiva 2024/24/UE, **5.538.000 € per i lavori**

Per i lavori e le opere con un valore compreso tra 150.000 euro e la soglia dell'art. 14 comma primo del d.lgs. n. 36 del 2023 non è richiesta la redazione di alcun documento specifico.

Consigliabile, anche se non obbligatorio, disporre di un quadro esigenziale o delle necessità della stazione appaltante (come indicato nell'articolo 41, comma 2 del d.lgs. n. 36 del 2023 e nell'articolo 1, Allegato I.7).

Cons. Stato, Sez. V, 03/11/2023, n. 9551

Il Consiglio comunale è l'organo eletto dalla legge quale sede naturale del confronto e della decisione sul contenuto del documento unico di programmazione (DUP). E' necessaria una seduta consiliare dedicata al suo esame pena, in sua assenza, la compressione delle fondamentali prerogative consiliari e l'illegittimità dell'approvazione dello stesso, e di conseguenza del bilancio di previsione, venendo seriamente compromesso l'esercizio effettivo della funzione del Consiglio Comunale quale "organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo" (art. 42, comma 1, del TUEL).

Articolo 37 - Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

L'elaborazione dell'elenco annuale riguarda solo i lavori e le opere pubbliche, mentre non è necessaria per forniture e servizi.

Obbligo di inserimento nel programma triennale solo per servizi e forniture sopra i 140.000,00 euro (non più 40.000 euro) al netto di IVA e di altre imposte.

Gli affidamenti alle Società in House di cui all'articolo 7 comma 2 del D.Lgs.36/2023, ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE rientrano tra i contratti esclusi dall'applicazione del codice, come risulta dal richiamo delle stesse nell'art.2 comma 1 lett.m) dell'allegato I.1 al suddetto Codice. Pertanto, gli interventi e acquisti oggetto di tali affidamenti non devono essere inseriti nei programmi triennali da parte della stazione appaltante. Sarà la Società in House, nel proprio programma, nel caso in cui questa preveda una procedura di appalto o concessione per la realizzazione dell'intervento o per l'acquisizione del bene o servizio, ad indicare l'intervento o l'acquisizione del bene o servizio nei programmi triennali ed elenco annuale.

LA PROGETTAZIONE NEL D.LGS. N. 36 DEL 2023

PROGETTAZIONE ART. 41 D.LGS.N. 36 DEL 2023

Progetto di fattibilità tecnica economica

Progetto esecutivo

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in **due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo**. Essa è volta ad assicurare:

a) il **soddisfacimento dei fabbisogni della collettività**;

b) la **conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni**;

c) la rispondenza ai requisiti di **qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti**;

d) il rispetto di tutti i **vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali**;

e) l'**efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere**

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

- f) il rispetto dei **principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani**;
- g) la **razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43**;
- h) **l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche**;
- i) la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.

La riduzione a due livelli di progettazione attua il criterio direttivo della legge delega, finalizzato alla “semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione”, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti e la razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio superiore dei lavori pubblici” (art. 1, comma 2, lett. q).

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del **documento di indirizzo della progettazione** che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice~~

Soppresso dall'art. 14 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.

Modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo **redatto dal coordinatore dei flussi informativi di cui all'articolo 1, comma 3, dell'allegato I.9.**

DOCUMENTI PROPEDEUTICI ALLA
PROGETTAZIONE
ALLEGATO I.7

QUADRO ESIGENZIALE

DOCUMENTO DI FATTIBILITA'
DELLE ALTERNATIVE
PROGETTUALI

DOCUMENTO DI INDIRIZZO
ALLA PROGETTAZIONE

I DOCUMENTI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE

Allegato I.7

Art. 1 - Quadro esigenziale

1. Il quadro esigenziale **tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente**. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'intervento stesso, riporta:

a)gli **obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione**;

b)i **fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso**;

I DOCUMENTI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE

Allegato I.7

Art. 1 - Quadro esigenziale

2. Il quadro esigenziale e il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, possono essere redatti anche con l'ausilio di sistemi informativi geografici (*Geographical Information System*) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attività insediabili. A questo fine, il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

Modificato dal correttivo

Il **documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2**, può essere supportato dall'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'articolo 43, eventualmente integrati con i sistemi informativi geografici (*Geographical Information System - GIS*). **A questo fine, il documento di fattibilità delle alternative progettuali può essere integrato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana o territoriale** comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e delle opere immobiliari o infrastrutturali esistenti.

3. La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente.

Allegato I.7

Art. 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali

1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed **è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3**. Il DOCFAP **può essere supportato dallo sviluppo di modelli informativi e GIS su scala urbana*** o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.

Modificato dal correttivo

Allegato I.7

Art. 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali

2. Il DOCFAP **individua e analizza le possibili soluzioni progettuali** che possono riguardare: l'ipotesi di **non realizzazione** dell'intervento, ove applicabile, le **scelte modali e le alternative** di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un **edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo**; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell'intervento.

Il DOCFAP, **ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da realizzare**. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, **l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative**.

Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le **principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche**. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare **indagini preliminari**.

IL DOCFAP è posto a base del dibattito pubblico (sopra soglia)

ANALISI DELLO STATO DI FATTO DELL'AREA, INTERVENTO O DELL'OPERA INTEGRABILE CON MODELLI INFORMATIVI BI – TRIDIMENSIONALI

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'AREA DI INTERVENTO E COMPATIBILITA' CON STRUMENTI URBANISTICI E VINCOLI ARCHEOLOGICI O DI SETTORE

ELABORATI DESCRITTIVI CARTOGRAFICI E GRAFICI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI IN BASE ALLA CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TECNICHE, ECONOMICO FINANZIARIE ANCHE IN RELAZIONE ALLE MANUTENZIONI. USO DI MODELLI INFORMATIVI

SCHEMI GRAFICI CHE EVIDENZINO CARATTERISTICHE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

INDICAZIONE DEI TEMPI PREVISTI

CONFRONTO COMPARATO TRA LE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Allegato I.7

Art. 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali

5. In relazione a quanto stabilito all'articolo 37 del Codice, **la redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice.**

6. Per interventi di **importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del Codice, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP**, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.

INCARICO CONFERITO DOPO PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA

APPROVAZIONE DEL DOCFAP CON DETERMINA

Allegato I.7

Art. 3 - Documento di indirizzo alla progettazione

1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere **in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP**, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di **ogni livello della progettazione**.

Il DIP è redatto e approvato **prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica**, sia in caso di progettazione interna, **che di progettazione esterna** alla stazione appaltante; **in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione"**. In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla **lettera d'incarico**. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:

(...)

Si tratta di un «mini-progetto» perché sono definiti molti degli elementi essenziali della progettazione

Importante strumento nel ciclo dell'appalto ed essenziale per la gara di progettazione

STATO DEI LUOGHI con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente strutturate in modelli informativi o GIS)

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

REQUISITI TECNICI CHE L'INTERVENTO DEVE SODDISFARE

I LIVELLI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE CON LE TEMPISTICHE (PREVISIONE DEL BIM)

ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI RICHIESTI

EVENTUALI PRESCRIZIONI O RACCOMANDAZIONI PER LA PROGETTAZIONE IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

LIMITI ECONOMICI

INDICAZIONI SUL SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

I livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Quando la progettazione è sviluppata tramite l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, i livelli di fabbisogno informativo sono funzionali agli obiettivi del relativo livello di progettazione e agli obiettivi ed usi dei modelli informativi identificati dalla stazione appaltante nel capitolato informativo

Correttivo appalti

TIPOLOGIA DI CONTRATTO (A CORPO O A MISURA...)

SPECIFICHE TECNICHE DEI CAM APPLICABILI

EVENTUALI LOTTI FUNZIONALI O LOTTI PRESTAZIONALI CON SPECIFICHE DELLA PROGETTAZIONE

INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE

SPECIFICHE TECNICHE DEI MATERIALI

CRONOPROGRAMMA

IN CASO DI AFFIDAMENTO DI SIA EX ART. 66 DEL NUOVO CODICE: INDICAZIONE DELL'IMPORTO MASSIMO DI GARA NEL RISPETTO DEI PREZZIARI REGIONALI

POSSIBILITA' DI USARE ECONOMIE DA RIBASSI D'ASTA

REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. ~~[Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato].~~

Introdotta nel codice la disciplina relativa alla **archeologia preventiva, in base alla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, elaborata dal Consiglio d'Europa, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, ratificata dall'Italia con la l. n. 57 del 2015.**

Richiamata la norma primaria attraverso un rinvio alla disciplina di dettaglio contenuta nell'allegato I.8. nella quale vengono dettagliati i profili procedurali, i contenuti della verifica e gli ulteriori elementi

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso

Correttivo appalti

In alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all'articolo 6, comma 8-bis dell'allegato I.7. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il **rapporto migliore tra costi e benefici** per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
- b) contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43
- c) sviluppa, nel rispetto **del quadro delle necessità**, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;
- d) individua le **caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali**;
- e) consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- f) contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
- g) contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

Aggiunta dall'art. 14 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

«g-bis) nei casi di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale, recepisce i requisiti informativi sviluppati per il perseguimento degli obiettivi di livello progettuale e definiti nel capitolato informativo allegato al documento di indirizzo della progettazione.»;

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo

Scopo di semplificazione

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

8. Il progetto **esecutivo**, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

- a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- c) se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un approfondimento del contenuto informativo in coerenza con gli obiettivi del relativo livello di progettazione rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo
- d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.**

ART. 14 d.lgs.n. 209 del 2024

8-bis. In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.

10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.

11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

12. La progettazione di **servizi e forniture** è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.

IN REALTA' L'ALLEGATO NON CONTIENE ALCUNA DISPOSIZIONE IN MERITO

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. ~~[I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice]~~

soppresso dall'art. 14 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

EQUO COMPENSO

Allegato I.13

Articolo 2.

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

1. Fino alla data di adozione del decreto di cui all'articolo 41, comma 15, del codice, le aliquote previste dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono ripartite in relazione alle fasi progettuali così come disciplinate dal medesimo articolo 41 del codice, secondo la tabella A annessa al presente allegato.

Decreto ministeriale 17 giugno 2016.

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente decreto approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «codice dei contratti pubblici».
2. Il corrispettivo è costituito dal **compenso** e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli.
3. I corrispettivi di cui al comma 1 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale **criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.**
4. Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Allegato I.13

Articolo 2.

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

2. Le aliquote relative alla **progettazione preliminare** come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite al progetto di fattibilità tecnico- economica (PFTE).

3. Le aliquote relative alla progettazione definitiva così come definite dal decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite **al PFTE e aggiunte a quelle di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri:**

- a) l'aliquota QbII.05 deve essere attribuita alla progettazione esecutiva nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere, e al PFTE in caso di appalto integrato;
- b) l'aliquota QbII.08 non si applica in caso di appalto integrato, in quanto la previsione del capitolato speciale e dello schema di contratto sul PFTE è già compensata dall'aliquota QbI.05.

TABELLA A

	Descrizione singole prestazione	Aliquote
Progetto di fattibilità tecnico-economica	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	Qbl.01
	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	Qbl.02
	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili	Qbl.03
	Piano economico e finanziario di massima	Qbl.04
	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto	Qbl.05
	Relazione geotecnica	Qbl.06
	Relazione idrologica	Qbl.07
	Relazione idraulica	Qbl.08
	Relazione sismica e sulle strutture	Qbl.09
	Relazione archeologica	Qbl.10
	Relazione geologica	Qbl.11
	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	Qbl.12
	Studio di inserimento urbanistico	Qbl.13
	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare	Qbl.14
	Prime indicazioni di progettazione antincendio	Qbl.15
	Prime indicazioni e prescrizione per la stesura dei Piani di sicurezza	Qbl.16
	Studi di prefattibilità ambientale	Qbl.17

Piano di monitoraggio ambientale	Qbl.18
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	Qbl.19
Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare	Qbl.20
Prime indicazioni piano di manutenzione con Q=0,010	Qbl.21
Relazioni generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie	QbII.01
Rilievi dei manufatti	QbII.02
Disciplinare descrittivo e prestazionale	QbII.03
Piano particellare d'esproprio	QbII.04
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, computo metrico estimativo, quadro economico	QbII.05
Studio di inserimento urbanistico	QbII.06
Rilievi planoaltimetrici	QbII.07
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto	QbII.08
Relazione geotecnica	QbII.09
Relazione idrologica	QbII.10
Relazione idraulica	QbII.11
Relazione sismica e sulle strutture	QbII.12
Relazione geologica	QbII.13
Analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti	QbII.14
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	QbII.15
Verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze strutturali	QbII.16
Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	QbII.17
Elaborati di progettazione antincendio	QbII.18
Relazione paesaggistica	QbII.19

Elaborati e relazioni per requisiti acustici	QbII.20
Relazione energetica	QbII.21
Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	QbII.22
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	QbII.23
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale	QbII.24
Piano di monitoraggio ambientale	QbII.25
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva	QbII.26
Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva	QbII.27

1) Le aliquote afferenti all'ex progettazione preliminare sono tutte confermate nel nuovo PFTE.

2) Le aliquote afferenti all'ex definitivo sono trasferite al nuovo PFTE, ad eccezione delle seguenti:

2.1) QbII.05: si trasferisce all'esecutivo nel caso non ci sia l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione delle opere oppure al nuovo PFTE in caso di appalto integrato;

2.2) QbII.08: non è più da utilizzare.

Col nuovo Codice, il PFTE deve raggiungere un approfondimento tale da conseguire tutte le autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico e tecnico, che prima erano riservate alla fase definitiva. Con tali obiettivi il nuovo PFTE di fatto assorbe tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici della superata progettazione definitiva.

Allegato I.13

Articolo 2.

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

4. Le aliquote relative alla **progettazione esecutiva** come definite nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 sono integralmente attribuite alla nuova progettazione esecutiva, secondo i seguenti criteri:

- a) le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07, nel caso di appalto integrato, devono essere riconosciute per metà alla progettazione del PFTE e, per la restante metà, al progetto esecutivo al fine di compensare le prestazioni di revisione in fase esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE;
- b) nei casi ordinari, ovvero di affidamento congiunto delle due fasi progettuali, le aliquote QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

Allegato I.13

Articolo 2.

Ripartizione delle aliquote del decreto ministeriale 17 giugno 2016.

5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione di metodologia Building Information Modeling (BIM), dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale BIM. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento.

Modifiche all'Allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 testo correttivo

5. In seguito alla determinazione dell'importo da porre a base di gara, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni dovrà applicarsi un incremento percentuale pari al 10 per cento sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, che sono calcolate anche sull'incremento percentuale relativo all'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Tale incremento deve essere applicato a tutti i servizi e a tutte le prestazioni oggetto di affidamento

Progettazione esecutiva	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi	QbIII.01
	Particolari costruttivi e decorativi	QbIII.02
	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	QbIII.03
	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	QbIII.04
	Piano di manutenzione dell'opera	QbIII.05
	Progettazione integrale e coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche	QbIII.06
	Piano di sicurezza e coordinamento	QbIII.07
	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva	QbIII.08
	Supporto al RUP: verifica della progettazione esecutiva	QbIII.09
	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione d'appalto	QbIII.10
	Supporto al RUP: per la validazione del progetto	QbIII.11

3) Le aliquote **afferenti all'ex progettazione esecutiva sono tutte confermate nella nuova progettazione esecutiva, con la seguente eccezione:**

3.1) QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07: nel caso di appalto integrato, il 50 per cento delle suddette aliquote è ricondotto al nuovo PFTE, mentre il restante 50 per cento è di competenza dell'esecutivo a compensare la revisione esecutiva degli elaborati anticipati al PFTE; nei casi ordinari, senza appalto integrato, restano interamente di competenza della progettazione esecutiva.

Nell'eventualità che il PFTE venga redatto per l'espletamento dell'appalto integrato, **la norma richiede l'anticipazione di alcuni elaborati (PSC, PdM, computi di approfondimento spinto con relative analisi, cronoprogramma e capitolati)** che dovranno essere compensati in tale fase. Poiché, tuttavia, in fase di progetto esecutivo gli stessi documenti dovranno essere revisionati e adeguati a carico dell'aggiudicatario, si prevede la ripartizione di dette aliquote in due componenti paritetiche, da ricondurre per metà al nuovo PFTE e per metà al progetto esecutivo, per l'onere di revisione e aggiornamento.

4) Introduzione di una nuova aliquota al PFTE: Qbl.21 – Prime indicazioni piano di manutenzione - con $Q=0,010$, come per le prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di sicurezza. Si tratta di un elaborato non precedentemente previsto dalle norme, introdotto dal nuovo Codice, la cui elaborazione è di complessità non banale e che dovrà essere equamente compensato.

5) Introduzione, relativamente agli appalti per cui è obbligatoria la metodologia BIM, di un incremento percentuale del 10 per cento da applicare al complessivo di calcolo degli onorari prima del calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali vanno calcolati anche sull'incremento percentuale BIM).

Introdotta dal correttivo

Articolo 2-bis.

Metodi di calcolo dei punteggi economici

1. Le stazioni appaltanti definiscono i punteggi da attribuire alle offerte economiche presentate per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di **importo pari o superiore a 140.000 euro** secondo il seguente metodo di calcolo, di **natura non lineare**:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} \cdot X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;

R_{med} = media ribassi offerti;

α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;

X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.))

correttivo codice appalti

(Modifiche all'Allegato I. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Articolo 4-bis

Progettazione di servizi e forniture

La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice

correttivo codice appalti

(Modifiche all'Allegato I. 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

Art. 6 PFTE

8-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) computo metrico estimativo dell'opera;
- c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- d) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza.

Articolo 6-bis (Progetto di fattibilità per la finanza di progetto)

1. Per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell'articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilità composto almeno dai seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l'opera è inserita, contenente anche una descrizione dell'opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell'ubicazione dell'intervento;
- c) relazione preliminare di sostenibilità dell'opera;
- d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
- e) computo metrico estimativo preliminare dell'opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
- f) cronoprogramma.

2. Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati

- a) una relazione tecnico-illustrativa, che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell'investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
- b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi."

Costi della manodopera

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il **costo medio del lavoro è determinato annualmente**, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, tenuto conto della dimensione o natura giuridica delle imprese, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il **costo medio del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione**. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezziari aggiornati predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono espressamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a non applicare quelli regionali.

~~I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezziari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Articolo 41. Livelli e contenuti della progettazione.

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. **Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.**

CONTROLLO IN SEDE DI ANOMALIA

I costi della manodopera

Art. 108 comma 9 del D.Lgs. n. 36 del 2023

Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023

Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione

La verifica della progettazione

Articolo 42. Verifica della progettazione.

1. Nei contratti relativi ai **lavori** la stazione appaltante e l'ente concedente **verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente.** La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di **affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.**

2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, **ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista.** L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

FONDAMENTALE REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE (cronoprogramma, quadro economico di riferimento...)

Articolo 42. Verifica della progettazione.

3. La verifica accerta la **conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento** e, se ha esito positivo, **assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile.** I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con **modalità telematica interoperabile** presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Novità che discende dall'art. 44 del D.L. 77 del 2021 **comprende anche l'ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli enti competenti nel corso della conferenza di servizi prima dell'avvio della fase di affidamento, a garanzia della effettiva possibilità di dar corso all'esecuzione dei lavori senza la necessità di ulteriori approvazioni o autorizzazioni.**

Articolo 42. Verifica della progettazione.

4. La **validazione del progetto** posto a base di gara è **l'atto formale che riporta gli esiti della verifica**. La validazione è sottoscritta dal **responsabile del relativo procedimento** e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per **l'affidamento dei lavori** devono contenere **gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara**.

5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere

Articolo 39 ALLEGATO I.7 Criteri generali della verifica.

affidabilità;

completezza e adeguatezza;

leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

compatibilità.

Affidabilità.

- 1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
- 2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

Completezza e adeguatezza.

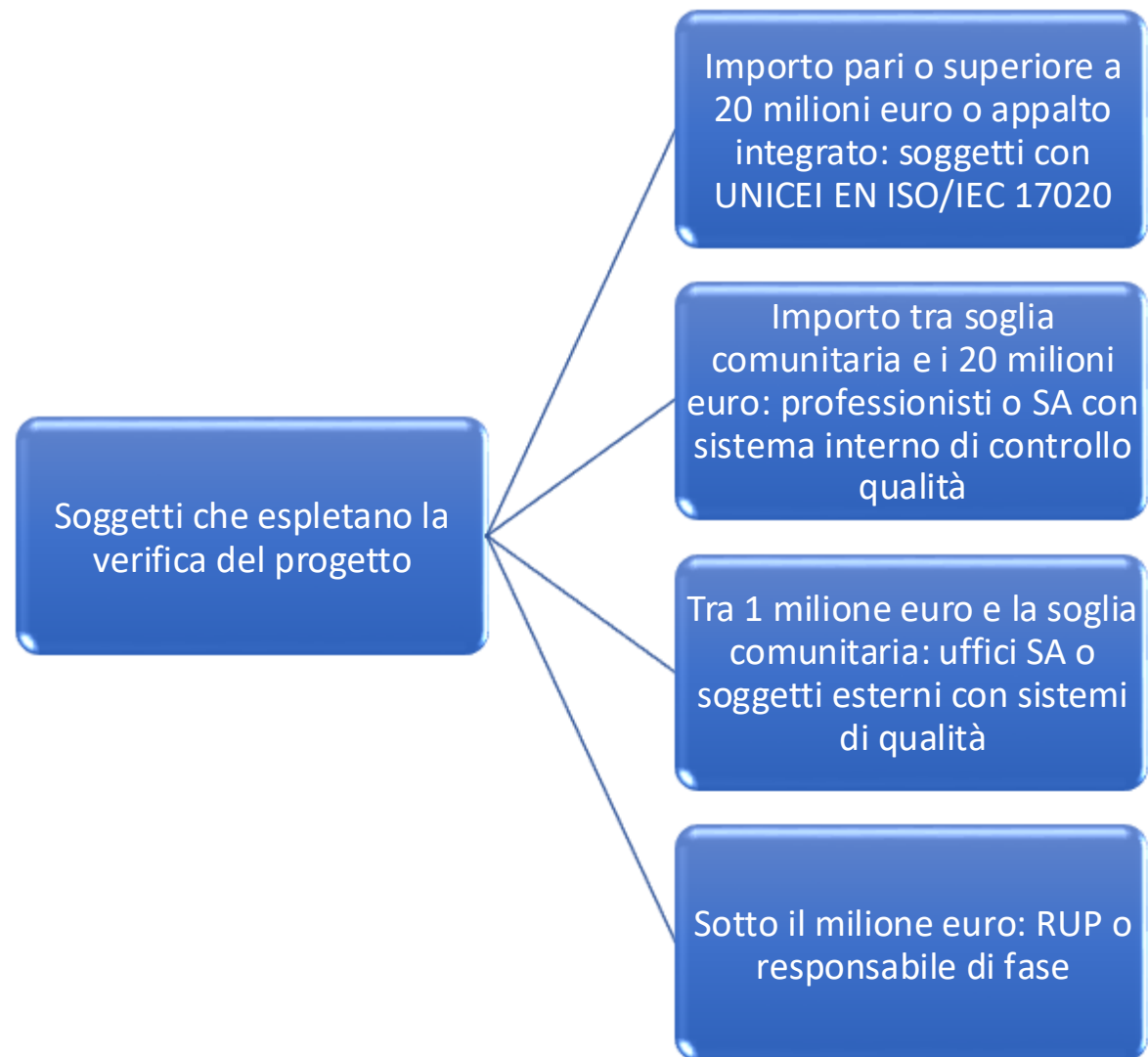
- 1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- 2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- 3) la verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
- 4) la verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
- 5) la verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
- 6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

Leggibilità, coerenza e ripercorribilità.

- 1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- 2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- 3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

Compatibilità:

- 1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
- 2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
 - 2.1) inserimento ambientale;
 - 2.2) impatto ambientale;
 - 2.3) funzionalità e fruibilità;
 - 2.4) stabilità delle strutture;
 - 2.5) topografia e fotogrammetria;
 - 2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
 - 2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
 - 2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 2.9) sicurezza antincendio;
 - 2.10) inquinamento;
 - 2.11) durabilità e manutenibilità;
 - 2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
 - 2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.



REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI E TECNICO
ORGANIZZATIVI PER PARTECIPAZIONE ALLE GARE PER LA
VERIFICA DEI PROGETTI ART. 38 ALLEGATO I.7

FATTURATO GLOBALE PER SERVIZI
DI VERIFICA ULTIMI 5 ANNI NON
INFERIORE A DUE VOLTE
IMPORTO STIMATO APPALTO DEL
SERVIZIO

SVOLGIMENTO ULTIMI CINQUE
ANNI DI ALMENO DUE APPALTI DI
SERVIZI DI VERIFICA PROGETTI
LAVORI DI IMPORTO CIASCUNO
PARI AD ALMENO IL 50% DI
QUELLO OGGETTO DELLA GARA

Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, **un direttore tecnico** nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, comma 7.

Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento.

Articolo 42 ALLEGATO I.7

Responsabilità.

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, **il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.** Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a **risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica.** Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali

Articolo 46. Concorsi di progettazione

1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del **Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.**
2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani **con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica.** Con **adequata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi.** Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, **la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.**

Articolo 46. Concorsi di progettazione

3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando.** In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai **concorsi di idee** finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

IL BIM

Fonte normativa del BIM

Articolo 22, punto 4, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 a tenore della quale per gli appalti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione, gli Stati membri possono richiedere l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi.

Art. 3 Allegato I.1 modificato dal Correttivo del 2024

q) «**metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni**», metodologie, processi e tecnologie abilitati dalla formulazione dei requisiti informativi e dalla modellazione dei dati, che permettono **la produzione**, la collaborazione e lo scambio di dati strutturati fra i soggetti interessati durante tutte le fasi del ciclo di vita **di un'opera immobiliare o infrastrutturale**, in particolare finalizzati a mitigare e gestire i rischi, a migliorare lo studio della fattibilità e a incrementare l'efficacia di un investimento pubblico, nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione nel ciclo di vita dei cespiti fisici quali edifici, infrastrutture e reti;

Art. 3 Allegato I.1 introdotto dal Correttivo del 2024

q-bis) «ambiente di condivisione dei dati», un **ecosistema digitale di piattaforme interoperabili di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un intervento**, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni a supporto delle decisioni, basato su **un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da specifici sistemi di sicurezza per l'accesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale**

Art. 3 Allegato I.1 introdotto dal Correttivo del 2024

q-ter) «coordinatore dei flussi informativi», figura che opera a livello del singolo intervento, di concerto con i vertici dell'organizzazione e su **indicazione del gestore dei processi digitali**;

q-quater) «gestore dei processi digitali», il **responsabile degli aspetti tecnici** concernenti la digitalizzazione dei processi posti in essere dalla stazione appaltante, con **eventuali** funzioni di supervisione o coordinamento generale degli interventi in corso;

q-quinquies) «contenitore informativo», insieme coerente denominato di informazioni recuperabili all'interno di un file, di un sistema o di una struttura gerarchica;

q-sexies) «modello informativo», insieme di contenitori di informazione strutturata, semi strutturata e non strutturata

q-septies) «livelli di fabbisogno informativo», **quadro di riferimento** che definisce l'estensione e la rilevanza delle informazioni e dei dati significativi al fine di perseguire gli obiettivi del dato livello di progettazione;

Articolo 43 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei **lavori di importo superiore a 2 milioni di euro ovvero alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a), in caso di interventi su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.** La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'adozione dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

Modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Articolo 43 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui **all'articolo 19**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara **un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti**. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.

3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.

Articolo 43 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

4. Nell'allegato I.9 sono definiti:

- a) le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;
- b) **i criteri per garantire uniformità di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;**
- c) **le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione informativa digitale delle costruzioni, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche e con i sistemi informativi istituzionali per la rendicontazione degli investimenti pubblici;**
- d) le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
- e) le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
- f) il contenuto minimo del capitolato informativo per l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

Modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

ALLEGATO I.9

Articolo 1.

1. Il presente allegato definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all'interno della stazione appaltante, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell'intero ciclo di vita **dell'opera** immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione. L'utilizzo di questi metodi e strumenti costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

ALLEGATO I.9 Modificato dal correttivo 2024

Articolo 1.

Le stazioni appaltanti, **prima di integrare nei propri processi i metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, consentendone l'adozione nei singoli procedimenti, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo importo dei lavori, provvedono necessariamente a:**

- a) **definire e attuare un piano di formazione specifica del personale**, secondo i diversi **ruoli ricoperti**, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, anche per assicurare che il personale preposto alla gestione finanziaria ed alle attività amministrative e tecniche consegua adeguata formazione e requisiti di professionalità ed esperienza in riferimento altresì ai profili di responsabilità relativi alla gestione informativa digitale di cui al comma 3 ;
- b) **definire e attuare un piano di acquisizione, gestione e manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione informativa digitale dei processi decisionali;**

ALLEGATO I.9 Modificato dal correttivo 2024

Articolo 1.

c) redigere e adottare un atto di organizzazione per la formale e analitica esplicazione dei ruoli, delle responsabilità, dei processi decisionali e gestionali, dei flussi informativi, degli standard e dei requisiti, volto a ottimizzare il sistema organizzativo ai fini dell'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per tutte le fasi, dalla programmazione all'esecuzione, dei contratti pubblici oltre che per la gestione del ciclo di vita delle opere immobiliari ed infrastrutturali. **Tale atto di organizzazione è integrato con gli eventuali sistemi di gestione e di qualità della stazione appaltante o dell'ente concedente.**

ALLEGATO I.9 introdotto dal correttivo 2024

Articolo 1.

2-bis. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti esplicitano, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi al dato intervento. L'evoluzione dei requisiti informativi garantisce l'integrazione delle strutture di dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all'intervento.

ALLEGATO I.9 modificato dal correttivo 2024

Articolo 1.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che adottano i metodi e gli strumenti di cui al comma 1 nominano un **gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali**. Le stazioni appaltanti inoltre nominano per ogni intervento un **coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice**. Tali gestori e coordinatori, individuati **preferibilmente tra i dipendenti delle stazioni appaltanti anche a tempo determinato, devono essere in possesso di adeguata competenza, acquisita tramite documentata conoscenza diretta, attraverso l'osservazione, l'uso e la pratica professionale ovvero mediante la frequenza, con profitto, di appositi corsi di formazione**. In caso di impossibilità di individuare i gestori i coordinatori all'interno del proprio personale, le stazioni appaltanti affidano all'esterno le relative funzioni, con le modalità previste dal presente codice.

ALLEGATO I.9 SOPPRESSO DAL CORRETTIVO 2024

Articolo 1.

4. Le stazioni appaltanti adottano un proprio ambiente di condivisione dati, definendone caratteristiche e prestazioni, la proprietà dei dati e le modalità per la loro elaborazione, condivisione e gestione nel corso dell'affidamento e della esecuzione dei contratti pubblici, nel rispetto della disciplina del diritto d'autore, della proprietà intellettuale e della riservatezza. I dati e le informazioni per i quali non ricorrono specifiche esigenze di riservatezza ovvero di sicurezza sono resi interoperabili con le banche dati della pubblica amministrazione ai fini del monitoraggio, del controllo e della rendicontazione degli investimenti previsti dal programma triennale dei lavori pubblici e dal programma triennale degli acquisti di beni e servizi.

ALLEGATO I.9 MODIFICATO DAL CORRETTIVO 2024

Articolo 1.

5. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili mediante formati aperti non proprietari. **I dati sono organizzati in modelli informativi costituiti da contenitori informativi strutturati e non strutturati.** Le informazioni prodotte sono gestite tramite flussi informativi digitalizzati all'interno di un ambiente di condivisione dei dati e sono condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell'intervento. I dati sono fruibili secondo formati aperti non proprietari e standardizzati da organismi indipendenti, in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 6, **in modo da non richiedere l'utilizzo esclusivo di specifiche applicazioni tecnologiche.**

ALLEGATO I.9 MODIFICATO DAL CORRETTIVO 2024

Articolo 1.

Per assicurare uniformità di **adozione** dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, compreso il capitolato informativo, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 nel seguente ordine di rilevanza:

- a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell'Unione europea, pubblicate in Italia con la codifica UNI EN oppure UNI EN ISO;
- b) norme tecniche internazionali di recepimento volontario, pubblicate in Italia con la codifica UNI ISO;
- c) norme tecniche nazionali vevoli negli ambiti non coperti dalle UNI EN e UNI ISO, pubblicate in Italia con la codifica UNI.

ALLEGATO I.9 MODIFICATO DAL CORRETTIVO 2024

Articolo 1.

8. In caso di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti predispongono un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara, coerente con la definizione degli obiettivi strategici, di livello progettuale o di fase, che contiene almeno:

- a) i **requisiti informativi strategici generali e specifici**, compresi i livelli di **fabbisogno informativo** tenuto conto della natura dell'opera, del livello progettuale e del tipo di appalto. Tali requisiti possono essere resi espliciti, in maniera analitica, secondo modelli di dati, anche al fine di consentire un efficiente accertamento di conformità agli stessi;
- b) gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione, di trasmissione e di archiviazione dei contenuti informativi, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e gestionali, oltre eventualmente ai modelli informativi e alle strutture di dati e informazioni relativi allo stato attuale;

ALLEGATO I.9 MODIFICATO DAL CORRETTIVO 2024

Articolo 1.

- c) la descrizione delle caratteristiche e specifiche relative all'ambiente di condivisione dei dati e alle condizioni di proprietà, di accesso e di validità del medesimo, anche rispetto alla tutela e alla sicurezza dei dati e alla riservatezza, alla disciplina del diritto d'autore e della proprietà intellettuale;
- d) le specifiche per **garantire l'interoperabilità dei sistemi informativi nel tempo.**

ALLEGATO I.9 MODIFICATO DAL CORRETTIVO 2024

Articolo 1.

11. Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale. A questo fine, se il direttore dei lavori non è in possesso delle competenze necessarie, all'interno del suo ufficio è nominato un coordinatore dei flussi informativi. Per il collaudo o la verifica di conformità, l'affidatario consegna i modelli informativi aggiornati durante la realizzazione dell'opera e corrispondenti a quanto realizzato e la relazione specialistica sulla modellazione informativa che attesti il rispetto e l'adempimento di quanto prescritto nel capitolato informativo. La verifica di tali adempimenti rientra fra le attività dell'organo di collaudo.

ALLEGATO I.9 MODIFICATO DAL CORRETTIVO 2024

Articolo 1.

12. Nella formulazione dei requisiti informativi da parte delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti possono essere individuati, ove ammissibile, per la loro successiva rigorosa attuazione nel corso dell'esecuzione dei contratti pubblici, usi specifici, metodologie operative, processi organizzativi e soluzioni tecnologiche, alla base dei criteri di valutazione nell'ambito delle procedure di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa connesse all'oggetto dell'appalto.

Standard UNI 11337,

parte 7

requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nei processi in questione

quattro distinte figure:

BIM Manager

BIM Coordinator

BIM Specialist,

CDE Manager

Standard UNI 11337

CDE Manager

ha la responsabilità e gestisce **l'Ambiente di condivisione dei dati**,

Ha il compito di garantire la correttezza e la tempestività dei diversi flussi informativi che convergono nell'ambiente, ciò che incrementa l'efficacia dei processi decisionali, e nel contempo di individuare le migliori tecniche che garantiscano una serie di interessi ed esigenze quali, ad esempio, la tracciabilità dei passaggi e la protezione delle informazioni e della relativa proprietà intellettuale; opera in supporto all'attività propria del BIM Manager.

Standard UNI 11337

Il BIM manager

è la figura professionale responsabile della creazione, della gestione e dell'aggiornamento del Modello BIM

Gestisce i processi digitalizzati

ha la supervisione o il coordinamento generale delle commesse in corso e provvede all'assegnazione delle risorse umane a ciascuna di esse

redige il Capitolato Informativo e, in base a tali caratteristiche potrebbe corrispondere, nell'organizzazione di un Ente Locale strutturato, alla figura apicale dell'Ufficio Tecnico.

Standard UNI 11337

Il BIM Coordinator

coordinatore dei flussi informativi della singola commessa ed opera secondo le indicazioni del BIM Manager

garante della efficienza e della efficacia dei processi digitalizzati

verifica la correttezza e la coerenza del modello BIM

potrebbe coincidere con il RUP o con il Responsabile di procedimento della fase tecnica.

Standard UNI 11337

BIM specialist

operatore delle attività di gestione e di modellazione informativa che agisce nell'ambito della singola commessa ed opera a supporto tra l'altro nella redazione del Piano di Gestione Informativa.

Standard UNI 11337

Allegato I.9

per adottare il BIM le stazioni appaltanti devono nominare un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati ed almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi, e, per ogni intervento, un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del codice.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Legge generale sull'azione amministrativa n. 241 del 7 agosto 1990

Finalità:

Efficienza dell'azione amministrativa

Esatta identificazione del soggetto cui è affidato il compito di gestire tutte le fasi del procedimento amministrativo, dal momento propulsivo a quello conclusivo e di coordinamento tra i diversi Uffici o le diverse Amministrazioni

Trasparenza dell'azione amministrativa

Risponde all'obiettivo di consentire al cittadino di conoscere l'operato della PA per le vicende amministrative

RUP: art. 15 primo comma D.Lgs. n. 36 del 2023

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) **per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.**

La nuova denominazione è in linea con il principio del risultato in quanto evidenzia che lo scopo da perseguire è la corretta attuazione del progetto complessivamente inteso.

RUP INTESO COME PERSONA FISICA E NON COME UNITA' ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE PER TUTTO IL CICLO DI VITA

Relazione illustrativa

«Il comma 1 – conservandone la centralità e la trasversalità del ruolo – ridisegna la portata e la figura del RUP, che è un responsabile “di progetto” (o di “intervento”) e non di “procedimento” (definizione forse viziata dal riferimento alla legge n. 241 del 1990, che **non appare pienamente conferente**):

infatti, si tratta del responsabile di **una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto”, o un “intervento pubblico” (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un “responsabile di fase”, a sostegno dell’attività del RUP).**

COLLEGAMENTO AL CONCETTO DEL CICLO DI VITA DEL CONTRATTO PUBBLICO

La figura disciplinata dall’art. 15 del codice **non è un doppione (con qualche limitata particolarità) del responsabile del procedimento disciplinato in via generale dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241 del 1990.**

Art. 15 secondo comma D.Lgs. n. 36 del 2023 modificato dal correttivo

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui **all'allegato I.2** e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP **tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche**. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

MODELLI ORGANIZZATIVI NECESSARI: SI PARLA DI UFFICIO DEL RUP

I modelli organizzativi di cui ogni amministrazione si deve dotare possono prevedere l'affiancamento al RUP di altri soggetti interni all'ente oppure esterni e disporre la possibilità che il RUP deleghi attività al responsabile di fase

Il RUP deve essere nominato tra i dipendenti di ruolo (se a tempo determinato occorre vagliare bene il tempo del progetto ovvero l'intero ciclo di vita del contratto)

Allegato I.2 contiene:

- a) la disciplina dei requisiti di **professionalità e competenza** richiesti al funzionario affinché possa essere nominato responsabile unico del progetto;
- b) la **esemplificazione dei delicati compiti di coordinamento e di impulso svolti da una persona fisica dotata di adeguati titoli di studio e competenze professionali;**
- c) **La specificazione dei poteri decisionali del RUP nelle diverse fasi della realizzazione dell'intervento pubblico.**

Inoltre disciplina

- i rapporti tra i poteri del RUP e quelli della commissione giudicatrice;
- i rapporti tra i poteri del RUP e le competenze valutative della commissione giudicatrice;
- i poteri del RUP nel procedimento di valutazione di anomalia delle offerte;
- i poteri del RUP in sede di approvazione degli atti di gara e della competenza alla adozione dei provvedimenti di esclusione.

Allegato I.2. Art. 2

1. Il RUP è **individuato**, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, **tra i dipendenti ~~di ruolo~~ anche non aventi qualifica dirigenziale**. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

(Modifiche all'Allegato I. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) D.Lgs. n. 209 del 2024

a) all'articolo 2, comma 1, al primo periodo, le parole “di ruolo” sono soppresse e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: **“Il RUP, o il responsabile di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice svolgono i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante. Il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell'ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del Codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC.”**

Allegato I.2. Art. 2

2. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il RUP deve essere dotato di **competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico.** Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare. Negli **altri casi**, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente **anche non in possesso dei requisiti richiesti.** Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di **supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato.** Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di **responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.**

Allegato I.2. Art. 4

Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice. Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:

- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- c) di almeno cinque anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

2. In mancanza di abilitazione all'esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.

Allegato I.2. Art. 4

3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori **non possono** coincidere nel caso di **lavori complessi** o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

4. Nelle procedure di affidamento di lavori **particolarmente complessi**, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di **almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.**

Allegato I.2. Art. 5

Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

1. Il RUP deve essere in possesso di **titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice**, maturata nello svolgimento di **attività analoghe** a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

- a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
- b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze

Art. 15 quarto comma : i responsabili di fase

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.** Le relative **responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase**, ferme restando le **funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.**

INTRODUZIONE DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DI FASE

Allegato I.2. Art. 6

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, **coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata.** Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, **rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di “responsabilità per fasi”.**

Nell'elaborazione di tale previsione, utili spunti sono stato tratti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 166 del 2019, nella quale è stata vagliata la legittimità delle previsioni dell'art. 34 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), proprio con riferimento alla prevista facoltà di nomina di un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un altro responsabile per la fase di affidamento. La Corte, nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 43 del 2011), ha escluso la configurabilità di un contrasto con il principio di responsabilità unica, posto dall'art. 31, c. 1 del d. lgs. n. 50 del 2016

I compiti del responsabile della fase di affidamento

Secondo l'allegato I.2 del Codice, il responsabile della fase di affidamento dovrà:

provvedere all'acquisizione del CIG (art.6 comma 2 lett. I);

effettuare la verifica della documentazione amministrativa (art. 7 comma 1 lett.a).

NO decisioni che implicano l'esercizio di una rilevante discrezionalità amministrativa nella fase di scelta del contraente, quale, ad esempio, l'esclusione del concorrente.

Responsabile della fase di progettazione

Nessuna indicazione specifica

ove non sia nominato un progettista esterno, può avere i seguenti compiti:

individuare il costo “progettuale” della manodopera;

predisporre la documentazione tecnica dell'appalto;

accertare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Responsabile della fase di progettazione

Nessuna indicazione specifica

ove non sia nominato un progettista esterno, può avere i seguenti compiti:

individuare il costo “progettuale” della manodopera;

predisporre la documentazione tecnica dell'appalto;

accertare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

sentenza 782/2023 del Tar Calabria

Il responsabile di fase svolge un ruolo tecnico e procedurale nella valutazione delle offerte e nella formulazione della proposta di aggiudicazione, ma la decisione finale e l'aggiudicazione definitiva dipendono dall'organo dirigenziale, che deve verificare i requisiti dell'aggiudicatario prima di rendere la decisione efficace.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei **termini previsti** e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, **ove non di competenza di altri organi**. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice~~

Periodo soppresso art. 72 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Allegato I.9 prevede che in caso di adozione dei BIM viene nominato un gestore dell'ambiente di condivisione dei dati e almeno un gestore dei processi digitali supportati da modelli informativi. Per ogni intervento deve essere nominato un coordinatore dei flussi informativi all'interno della struttura di supporto al responsabile unico di cui all'articolo 15 del Codice.

Allegato I.6 sul dibattito pubblico prevede il Responsabile del dibattito pubblico

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono** istituire una **struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.**

Allegato I.2 Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 15, co. 6, del Codice, la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, **incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità** che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. **La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.**

Articolo 106 - Garanzie per la partecipazione alla procedura

11. Il presente articolo non si applica agli **appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP.**

Corte dei Conti sez. per la Regione Abruzzo n. 41/2024

Veniva richiesto alla Corte dei Conti se nel caso di incarico di supporto al RUP a libero professionista esterno alla stazione appaltante, il compenso deve essere commisurato alle disposizioni di cui all'art. 15 c. 6 del D.Lgs. 36/2023, pari all'1% dell'importo posto a base di gara o nel rispetto dell'equo compenso deve essere calcolato secondo la tavola Z-2 del DM 17/06/2016 (che prevede le competenze relative al supporto al RUP), aggiornato a seguito del D. Lgs. 36/2023 e riportato nell'allegato I.13 del medesimo D.lgs.

Nella richiesta di parere veniva, altresì, specificato che l'amministrazione comunale doveva “procedere, per particolare complessità dell'intervento da realizzare, ad externalizzare attività di supporto al RUP a professionisti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP”.

Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per l'Abruzzo 21/2/2024 n. 41

Distinzione tra:

1) **esternalizzazione dell'attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari**, ipotesi connotata da residuità, in quanto alla stessa può farsi ricorso soltanto in caso di **verificata assenza in organico di altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP**

In questo caso, la stazione appaltante procedere – in caso sia necessitata, in procedura che non riguardano i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, a nominare un RUP carente dei requisiti richiesti e accertata l'assenza di professionalità interna per supportarne il RUP – ad affidare a soggetti esterni le attività di supporto al RUP;

2) **“struttura a supporto del RUP”**, che deve essere connotata, nel disegno normativo, dalla stabilità e dalla possibilità di istituzione in comune fra più stazioni appaltanti, previa consegna di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedono valutazioni e competenze altamente specialistiche e ove venga dimostrata l'indispensabilità per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico.

La istituzione della “struttura di supporto del RUP” e la correlata conferibilità di incarichi esterni (art. 15, comma 6, e art. 3 dell'Allegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023) rientrano tra le facoltà rimesse alla discrezionalità delle stazioni appaltanti, a cui poter far ricorso, per una migliore realizzazione dell'intervento pubblico.

Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per l'Abruzzo 21/2/2024 n. 41

Secondo la Corte in caso di **affidamento a terzi del supporto al RUP** come già evidenziato dall'Anac (cfr. parere n. 11 del 2023) e dal Giudice amministrativo è un **appalto di servizi** (in tal senso TAR Puglia, n. 237/2020).

La Corte afferma che l'incarico è qualificabile come appalto di servizi, consiste “in un'obbligazione nei confronti del committente avente ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, con organizzazione dei mezzi necessari (di tipo imprenditoriale) e con assunzione in proprio del rischio di esecuzione della prestazione (art. 1655 cc). In quest'ottica, l'attività di supporto al RUP, anche se prevista al fine di sopperire all'indisponibilità di personale dotato di adeguate competenze all'interno dell'amministrazione, deve essere qualificata quale attività professionale in proprio, richiedendo non solo che il soggetto affidatario sia dotato di specifiche competenze professionali relative al settore di riferimento oggetto dell'incarico, ma anche che appresti una specifica organizzazione, con assunzione del rischio, diretta a soddisfare le esigenze dell'ente” (Atto del Pres. dell'Autorità del 25.10.2022, fasc.4264/2022; in termini delibera Anac n. 676/2021)”.

Conseguentemente l'ammontare dei relativi compensi, a seconda della tipologia di incarico da conferire, dovrà avvenire sulla base dei parametri normativi previsti per le specifiche figure professionali, tra cui l'allegato I.13 ed il dm 17 giugno 2016, qualora si tratti dell'affidamento degli **incarichi professionali di natura tecnica**.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un **piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.**

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è **vietata** l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

ART. 175 del Nuovo Codice

L'ente concedente, sentito l'operatore economico, **affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato.** Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni.

I compiti del RUP Allegato I.2. Art. 6

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

- a) **formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi** da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisporre altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
- b) **accerta la libera disponibilità di aree e immobili** necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) **propone** alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- d) **propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi**, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;

I compiti del RUP Allegato I.2. Art. 6

e) **svolge l'attività di verifica dei progetti** per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; **sottoscrive la validazione** del progetto posto a base di gara **unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato** ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione

Art. 42 del d.lgs.n. 36 del 2023

2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

- f) **accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;**
- g) **decide** (prima proponeva) i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- h) **richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice** nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- i) **promuove** l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;
- l) provvede **all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;**
- m) **è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.**

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, ha in realtà **abrogato l'art.1 comma 32 della legge n.190/2012**,
Con la digitalizzazione degli appalti e delle concessioni, a far data da 1° gennaio 2024, viene meno l'obbligo di pubblicazione, sul sito della stazione appaltante, del file XML predisposto secondo le specifiche tecniche emesse da ANAC. Allo stesso modo viene meno l'obbligo di successiva comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'url a cui tale file è stato pubblicato.

Tar Lazio, Roma, Sez. III, 12/01/2024, n. 655

Le attribuzioni del RUP sono definite come residuali e le stesse si estendono anche all'adozione di provvedimenti di esclusione delle partecipanti alla gara. La competenza del RUP nell'adozione dei provvedimenti di esclusione trova piena corrispondenza nel particolare ruolo attribuito a tale figura, nel contesto della gara, e alle funzioni di garanzia e controllo che allo stesso sono intestate, anche in ragione dei tempi e delle modalità della sua preposizione, che è sempre anteposta (anche logicamente) all'avvio della procedura di affidamento, così da collocarlo in una posizione di originaria terzietà e separazione nel corso dell'intero ciclo dell'appalto" (cfr. T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, I, n. 450/2019)

Affinché si possa riconoscere che un compito possa e debba essere svolto da un soggetto diverso dal RUP – è indispensabile che detta attribuzione avvenga **“in modo specifico, dettagliato, distintamente”** (cfr. sempre T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018); **v) conseguentemente, in assenza di tale evidenza, è illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di esclusione da una gara di appalto disposto da un soggetto diverso dal RUP “che, in virtù di quanto disposto dall’ art. 31, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è il dominus della procedura di gara, in quanto titolare di tutti i compiti prescritti, salve specifiche competenze affidate ad altri soggetti”; e ciò anche se il RUP non è investito di poteri a valenza esterna** (cfr. ancora T.A.R. Veneto, I, n. 695/2018 e in senso analogo T.A.R. Puglia, Lecce, II, n. 1373/2021; T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, I, n. 450/2019; Cons. St., V, n. 7470/2010);

Allegato I.2. Art. 7

Compiti specifici del RUP per la fase **dell'affidamento**.

1. Il RUP:

- a) **effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;**
- b) **svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;**
- c) **svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;**

Allegato I.2. Art. 7

Compiti specifici del RUP per la fase **dell'affidamento**.

d) dispone le esclusioni dalle gare;

T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 09/12/2024, n. 6898

In una procedura di gara pubblica, l'esclusione di un concorrente disposta dalla commissione di gara deve essere ratificata dal RUP o dall'autorità competente della S.A. per essere valida. La semplice presa d'atto da parte della dirigenza della S.A. non configura un difetto di competenza se la decisione finale di esclusione è adottata formalmente da quest'ultima.

Allegato I.2. Art. 7

Compiti specifici del RUP per la fase **dell'affidamento**.

e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere **tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;**

f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del **minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;**

RAPPORTI TRA RUP E COMMISSIONE DI GARA

TAR Catania, 20.12.2024 n. 4199

La circostanza che la Commissione avrebbe votato all'unanimità per ciascuna voce indicata nel capitolato risulta essere stata esternata solo ex post e previa sollecitazione del RUP, non essendovi traccia di ciò nei verbali con cui è stato dato atto della valutazione delle offerte tecniche.

Da ciò è dipesa l'ulteriore richiesta del RUP di voler relazionare, in maniera compiuta, in merito ai punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nell'evidente tentativo di far trasparire le ragioni di una valutazione, non solo, e non tanto, non conforme alla lex specialis, ma anche e, soprattutto, si ripete, anomala nella parte in cui per tutti i sottocriteri i Commissari abbiano deciso di assegnare il medesimo voto alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici, ritenendole del tutto identiche e non meritevoli di alcuna differenziazione, neppure in minima parte.

La risposta negativa della Commissione nel fornire i richiesti giustificativi è stata considerata dal RUP come un momento di rottura non sanabile del rapporto di fiducia intercorrente tra stazione appaltante e Commissione, con successiva proposta di revoca degli atti di gara.

Allegato I.2. Art. 7

g) adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, Sentenza, 04/11/2024, n. 5875

Il parere e le determinazioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) non vincolano l'organo deliberante, il quale può discostarsi dalle conclusioni istruttorie assunte dal RUP nella fase decisionale, in ossequio al principio di autonomia decisionale dell'organo amministrativo.

Allegato I.2. Art. 7

2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti

Tar Lazio, Roma, Sez. III, 12/01/2024, n. 655

sul punto, decisiva risulta la considerazione del tenore dell'art. 31 comma 3 del d.lgs n. 50/2016, a mente del quale "Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti";

Articolo 51. Commissione giudicatrice.

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, **anche in qualità di presidente**.

L'art. 93 già contempla la possibilità che il RUP possa far parte della commissione giudicatrice per cui l'art. 51 consente che nel sotto soglia il RUP possa anche presiederla

Art. 226, comma 5, coordina tale disposizione con l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 che prevede, in via generale, l'attribuzione ai dirigenti della «presidenza delle commissioni di gara».

Infatti l'art. 226, comma 5, aggiunge al comma 3 dell'art. 107 del suddetto TU il comma 3 bis che prevede che «la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento».

Articolo 93 - Commissione giudicatrice

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è **nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.**

3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle Amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice **può far parte il RUP**. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre Amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione

Il RUP può essere presidente della commissione valutatrice nel sopra soglia? Ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4016/2024.

Nel caso di Enti locali, la presidenza delle commissioni nel sopra soglia è ammessa solo se il RUP coincida con la figura del Dirigente (o responsabile dei servizi per enti privi di dirigenza).

Infatti, l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 chiarisce che il dirigente è chiamato a presiedere le commissioni di gara e di concorso.

Il RUP non dirigente non può presiedere sopra soglia la commissione, ma lo può fare solo nel sotto soglia, in virtù dell'art. 51 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 224, comma terzo del Codice, il quale ha modificato il comma 3 del d.lgs. 267/2000, prevedendo che: “la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento”.

Il RUP può essere presidente della commissione valutatrice nel sopra soglia?

Parere del MIT n. 213 del 18 luglio 2024

In base agli artt. 51 e 93, co. 3, d.lgs. 36/2023, il RUP può far parte della commissione giudicatrice sia in caso di procedure sotto-soglia che sopra-soglia. Nel caso degli enti locali, per le sole procedure sotto-soglia, il Codice, ex art. 224, co. 3 (che modifica l'art. 107, comma 3, lett a del TUEL), specifica che il RUP può presiedere la predetta commissione, anche se non dirigente. Diversamente, negli appalti sopra-soglia, si ritiene che negli appalti indetti da enti locali, per presiedere la commissione giudicatrice il RUP debba possedere la qualifica dirigenziale, giusto il combinato disposto dell'art. 93, co. 3, d.lgs. 36/2023 e art. 107, co. 3, lett. a), d.lgs. 267/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 36/2023

Cons. Stato, Sez. V, Ordinanza, 28/10/2024, n. 4016

Nelle gare sopra soglia il RUP può certamente far parte della commissione, ma a condizione che sia un dirigente; l'art. 51 del codice dei contratti pubblici, muovendo dal presupposto che il nuovo art. 93 già contempla la possibilità che il RUP possa far parte della commissione giudicatrice, si limita a consentire che il RUP possa anche presiederla.

Cons. Stato, Sez. V, 17/05/2024, n. 4435

Anche nel nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 36 del 2023) il RUP può esercitare un controllo di regolarità della procedura e pertanto non potrebbe **mai sostituire le proprie valutazioni rispetto a quelle della commissione di gara; se del caso potrebbe soltanto chiedere chiarimenti e approfondimenti alla stessa commissione. E' fatto salvo il potere di intervento sostitutivo del RUP soltanto allorché la commissione abbia espresso una valutazione manifestamente illogica o palesemente erronea.**

Allegato I.2. Art. 8

Compiti specifici del RUP per la fase **dell'esecuzione**.

1. Il RUP:

- a) impartisce al direttore dei lavori, con **disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;**
- b) **autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;**
- c) **vigila** insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) **adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori**, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di **responsabile dei lavori**, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. Il RUP:

g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;

h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;

i) accerta, insieme al direttore dei lavori, che le prestazioni oggetto di contratto di **avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;**

l) **autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione** anche su proposta del direttore dei lavori;

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

m) approva i prezzi relativi a **nuove lavorazioni** originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle **somme previste nel quadro economico**;

REVISIONE PREZZI ART. 60

Articolo 120

8. Il contratto è **sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto**. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. **Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.** Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

13. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, **le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.**

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

n) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

o) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;

p) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;

Articolo 121 - Sospensione dell'esecuzione

1. Quando ricorrano **circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto**, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, **che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.**

2. **La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.**

3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4.

4. Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. **Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.**

Articolo 121 - Sospensione dell'esecuzione

8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. **Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.** Per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 è acquisito il parere del collegio consultivo tecnico, ove costituito.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

q) attiva la **definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;**

Art. 210 d.lgs.n.36 del 2023

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

r) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

Articolo 122 - Risoluzione

3. Il contratto di appalto **può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.** Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. **All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.**

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

s) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

D.Lgs. n. 209 del 2024 appalti (Modifiche all'Allegato I. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) al comma 1, dopo la lettera s), è inserita la seguente: "s-bis) il RUP rilascia il certificato di esecuzione dei lavori entro trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore;"

t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;

u) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

Articolo 125 - Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo **sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni**. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Articolo 116 - Collaudo e verifica di conformità

5. Per i contratti di servizi e forniture **la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione**. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.

modificato dall'art. 40 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Articolo 119 – Subappalto

8. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6.

Modificato dall'art. 41 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

Le competenze del RUP **connesse a eventuali controversie o dispute tecniche** di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli **215 e 216 del codice**.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14